

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE . . . . .	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	7
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . . . . .	»	84
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	85

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

PAGINA BIANCA

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. C. 3609, Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Lunedì 16 maggio 2022. – Presidenza del vicepresidente Carlo SARRO.

#### La seduta comincia alle 13.50.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.**

**C. 3609, Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,  
esaminato il disegno di legge n. 3609 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 39 articoli per un totale di 142

commi, risulta incrementato a 142 articoli per un totale di 247 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria dell'adozione di misure per contrastare le diverse conseguenze (umanitarie, sociali, economiche, energetiche e sulla sicurezza e sulla difesa nazionali) della guerra in Ucraina; a tale riguardo si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di "provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo" per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e "perché la 'materia finanziaria' risulta concettualmente 'anodina', dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura 'finanziaria', il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare 'in concreto non pertinente'; ciò premesso si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla finalità unitaria sopra descritta delle seguenti disposizioni: articolo 5-ter (funzioni di ricerca e

formazione dell'INPS); articolo 7-*septies* (installazione degli impianti di comunicazione elettronica); articolo 12-*bis* (adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio); articolo 13-*ter* (visto di ingresso in Italia di lavoratori marittimi stranieri); articolo 31-*quater* (contributo per la fusione di comuni); articolo 32 (durata dei corsi di formazione professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco); articolo 36-*bis* (disciplina della cremazione); articolo 37-*bis* e articolo 37-*quinquies* (finanza territoriale);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 247 commi, 17 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 7 DPCM, 6 decreti ministeriali e 4 provvedimenti di altra natura; in due casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e in due casi è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;

si segnala che nel provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 38 del 2022 in materia di accise ed IVA sui carburanti, anch'esso all'esame del Senato (A.S. 2599); in proposito, si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10 presentato da componenti del Comitato; tale ordine del giorno impegna il Governo "ad operare per evitare la 'confluenza' tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti

del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10"; si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di "un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza", rileva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare";

il provvedimento è stato trasmesso dal Senato il 13 maggio a sette giorni dal termine costituzionale per la conversione in legge (20 maggio); si tratta di una circostanza che, pur in presenza di precedenti, va valutata alla luce dell'esigenza – segnalata anche dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 60 del 2020 – di mantenere un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, in particolare garantendo la possibilità di un esame effettivo e compiuto da parte del secondo ramo; nel provvedimento in esame tale esigenza va considerata in particolare con riferimento all'esame in sede referente e in sede consultiva da parte delle competenti commissioni; in proposito si richiama la raccomandazione formulata dal Comitato nel parere reso nella seduta dell'11 novembre 2021, sul disegno di legge C. 3363 di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

L'articolo 29-*bis* modifica l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022 nel senso di inserire un nuovo comma volto a specificare che "le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 [che autorizza la cessione di materiale bellico all'U-

craina] sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa”; al riguardo, si valuti l’opportunità di specificare a quali somme in entrata si faccia riferimento poiché i decreti ministeriali del 3 e del 22 marzo 2022 adottati in attuazione del citato articolo 2-bis, comma 2, specificano che la cessione avviene a titolo non oneroso per la parte ricevente; in particolare, andrebbe chiarito se non si faccia in realtà riferimento a rimborsi ricevuti dall’Italia per la fornitura all’Ucraina di attrezzature militari realizzata attraverso lo strumento finanziario dell’*European Peace Facility* dell’Unione europea;

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si valuti l’opportunità di approfondire alcune disposizioni; in particolare, gli articoli 5, commi 1 e 2 e l’articolo 9, comma 1, modificano implicitamente, in materia di crediti di imposta nel settore energetico quanto previsto dal decreto-legge n. 17 del 2022, ancora in corso di conversione al momento dell’adozione del provvedimento in esame; al riguardo, si richiama quanto in più occasioni raccomandato dal Comitato con riferimento all’esigenza di evitare forme di “intreccio” di più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all’esame delle Camere (si veda ad esempio la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 23 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3166 di conversione del decreto-legge n. 59 del 2021); il comma 1 dell’articolo 31-*quater* prevede l’adozione di un decreto ministeriale del quale viene esplicitata la natura “non regolamentare”; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito tali provvedimenti come “atti dall’indefinibile natura giuridica”; l’articolo 36-bis apporta un’integrazione testuale all’articolo 79, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR n. 285 del 1990, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente

della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere “all’atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di ‘resistenza’ ad interventi modificativi successivi”; tale contrasto della previsione della circolare potrebbe essere superato riformulando la disposizione nel senso di un’autorizzazione al Governo ad apportare le modifiche al regolamento;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, che debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si provveda, per le ragioni esposte in premessa, ad una riformulazione dell’articolo 36-bis in modo da evitare la modifica frammentaria con atto legislativo di un atto non avente forza di legge;

il Comitato osserva inoltre:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 29-bis;

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire l’articolo 31-*quater*, comma 1;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura Parlamento e Governo di evitare, per il futuro, la “confluenza” di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari e tenendo altresì conto delle esigenze di rispettare il requisito dell’omogeneità di contenuto e di effettuare la “confluenza” con modalità tali da non pregiudicare l’esame parlamentare del decreto-legge;

abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell’ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 60 del 2020; ciò con particolare riferimento alla neces-

sità di tempi adeguati di esame da parte delle Commissioni competenti in sede referente e in sede consultiva, nell’interesse di una compiuta istruttoria legislativa e quindi di una migliore qualità della legislazione;

abbia cura il Governo di evitare forme di “intreccio” tra più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all’esame delle Camere che sono suscettibili di alterare l’ordinario *iter* di conversione ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Devis DORI, *relatore*, si riserva di presentare un ordine del giorno che riprenda l’osservazione relativa all’articolo 29-*bis* e quindi volto a chiarire a quali somme in entrata faccia riferimento tale articolo.

**La seduta termina alle 14.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. C. 3609 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	7
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	14

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. C. 3609 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	10
---	----

#### SEDE CONSULTIVA

Lunedì 16 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

#### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.**

**C. 3609 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Evidenzia preliminarmente che appare necessario acquisire i dati relativi agli effetti del testo iniziale sul saldo di indebitamento netto

per il 2025, ai fini di una completa rappresentazione dell'impatto del provvedimento sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, le disposizioni che ritiene presentino profili problematici dal punto di vista finanziario, sui quali chiede chiarimenti o conferme al Governo, sono le seguenti: l'articolo 1, in materia di riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante; l'articolo 1-*bis*, recante disposizioni in materia di Iva e di accisa sui carburanti; l'articolo 2, che introduce, per il 2022, una franchigia in relazione ai buoni benzina ceduti dalle aziende private ai lavoratori dipendenti; l'articolo 3, che prevede un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica; l'articolo 4, che prevede, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale; l'articolo 5, volto a incrementare il credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore; l'articolo 5-*quater*, recante disposizioni in materia di autorizzazione deposito fiscale; l'articolo 6, che estende la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per l'energia elettrica e il gas; l'ar-

articolo 6-*bis*, recante disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici; l'articolo 7, recante norme relative al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente; l'articolo 8, in materia di rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e di Fondo di garanzia PMI; l'articolo 8-*bis*, in materia di erogazione in deroga delle garanzie del Fondo di garanzia PMI; l'articolo 10-*sexies*, recante misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria; l'articolo 11, recante disposizioni in materia di integrazione salariale; l'articolo 12-*bis*, in materia di decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio; l'articolo 13-*ter*, recante disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività; gli articoli da 17-*bis* a 17-*quater*, che istituiscono il sistema di interscambio di *pallet*; l'articolo 19, commi da 1 a 3, in materia di rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari; l'articolo 19-*ter*, recante disposizioni per il sostegno del settore dell'agro-alimentare; l'articolo 21-*bis*, che attribuisce nuovi compiti alle Autorità distrettuali di bacino; l'articolo 22, in materia di credito d'imposta per IMU in favore delle imprese del settore turistico; l'articolo 23, commi da 1 a 3, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, possa riconoscere, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti tenuti all'applicazione del codice degli appalti; l'articolo 23, comma 3-*bis*, che reca una revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici; l'articolo 27, recante potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali; l'articolo 29, comma 6, che regola la durata dei contratti per lo svolgimento di funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale

nello spazio cibernetico stipulati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; l'articolo 31, in materia di coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina; l'articolo 31-*bis*, recante misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina; l'articolo 31-*quater*, in materia di contributo straordinario per le fusioni di comuni; l'articolo 37, recante contributo straordinario contro il caro bollette; l'articolo 38, comma 1-*ter*, in materia di interessi passivi derivanti dal ricorso all'indebitamento.

Infine, per maggiori approfondimenti sui profili finanziari rinvia integralmente alla documentazione predisposta dagli Uffici.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), che contiene gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3609 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 21 del 2022, recante Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, cui si fa integrale richiamo, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse già stanziata a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime,

esprime



## PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

Paolo TRANCASSINI (FDI) reputa una mancanza di rispetto nei confronti dell'opposizione che la seduta sia stata rinviata di un'ora immediatamente a ridosso del suo inizio. Inoltre, considerata la complessità della relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo, chiede di sospendere la seduta affinché i deputati possano prendere visione dei suoi contenuti e del parere formulato dal relatore. In proposito, ritiene che data la ristrettezza dei tempi neanche gli esponenti della maggioranza siano stati in grado di leggere i contenuti della citata relazione tecnica. Reputa che tale atteggiamento sia ormai diventato una prassi deteriorata che ha reso il Parlamento asservito alla volontà del Governo.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel ricordare che nel corso della mattinata nel suo intervento in Aula ha stigmatizzato il poco tempo concesso alla Camera dei deputati per l'esame del provvedimento, richiamando anche le recenti parole del Presidente della Repubblica, chiede che i lavori della Commissione siano sospesi per permettere ai deputati di approfondire i contenuti della relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo. Infine, considerata la ristrettezza dei tempi, auspica che il Governo e la maggioranza non costringano l'opposizione a mettere in campo azioni più decise volte a garantire il rispetto delle condizioni minime per un corretto esame parlamentare dei provvedimenti.

Beatrice LORENZIN (PD), replicando agli onorevoli Trancassini e Trano, pur comprendendo il disagio dell'opposizione per la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, ricorda che anche la maggioranza ha sollecitato più volte il Governo a fornire gli elementi necessari in tempo utile a garantire un esame approfondito dei provvedimenti

da parte del Parlamento. Ricorda, comunque, quanto sia fondamentale che il decreto-legge in esame sia convertito in legge e richiama i numerosi precedenti in cui l'esame di decreti-legge in scadenza è avvenuto in tempi molto stretti.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che il provvedimento in esame affronta problemi economicamente attuali e rilevanti, come il contenimento dei prezzi dei prodotti energetici, ritiene che tali temi non possano passare in sordina rispetto alla ristrettezza dei tempi, che, tra l'altro, è dovuta a una prassi sbagliata e che, a suo avviso, non può essere procrastinata. Evidenza, infatti, che la relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo è corposa e complessa e richiede tempo per essere esaminata nella sostanza. A suo avviso, infatti, non dare abbastanza tempo ai deputati per esaminare i documenti depositati dal Governo non solo mortifica il loro ruolo di parlamentari, ma rappresenterebbe una violazione del principio democratico. Tutto ciò premesso, chiede che i lavori della Commissione siano sospesi per almeno due ore al fine di consentire ai deputati di esaminare il contenuto della relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo.

Paolo TRANCASSINI (FDI) segnala che l'intervento dell'onorevole Lorenzin non fa che alimentare la sua preoccupazione. Segnala, infatti, che l'opposizione ritiene prioritario evitare che quanto sta accadendo possa costituire un precedente. Al riguardo, ritiene che forse in passato i gruppi di opposizione si sono dimostrati troppo indulgenti rispetto a ripetute violazioni delle proprie prerogative. Pertanto, ribadisce la richiesta di sospendere i lavori della Commissione affinché i deputati possano approfondire i contenuti della relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo ed esprimere un voto consapevole sulla proposta di parere del relatore.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel ricordare che nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento l'opposizione si

è dimostrata molto responsabile, ribadisce la richiesta di sospendere i lavori della Commissione affinché i deputati possano approfondire i contenuti della relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nel segnalare che sono imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocare nel pomeriggio della giornata odierna.

### La seduta termina alle 14.20.

#### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 16 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

### La seduta comincia alle 16.35.

**DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.**

**C. 3609 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta odierna il relatore aveva formulato una proposta di parere, sulla quale la rappresentante del Governo aveva espresso un avviso conforme.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricollegarsi allo spirito e al contenuto degli interventi già svolti dal gruppo Fratelli d'Italia prima della sospensione della seduta, manifesta profondo disagio per le condizioni in cui i componenti della Commissione bilancio sono stati chiamati ad esaminare in un lasso di tempo assai ristretto, tenuto conto anche degli odierni lavori di Assemblea, una relazione tecnica decisamente articolata e corposa, consistendo in un documento di 64 pagine, ciò tanto più in considerazione del fatto che

il provvedimento in discussione si configura a tutti gli effetti come una sorta di legge di bilancio in miniatura, stante l'eterogeneità degli interventi recati e delle materie affrontate nonché l'impiego di rilevanti risorse finanziarie, in parte derivanti dal ricorso al maggior indebitamento netto autorizzato dalle Camere con le risoluzioni dello scorso 20 aprile.

Sebbene il gruppo Fratelli d'Italia apprezzi talune delle disposizioni presenti nel testo in esame, adottate anche in recepimento – come del resto più volte accaduto – di specifiche proposte contenute in appositi emendamenti presentati dal gruppo medesimo con riferimento a precedenti provvedimenti d'urgenza di recente all'esame delle Camere, quali a titolo di esempio le misure volte a promuovere l'aerazione meccanica nelle aule scolastiche, gli stanziamenti di risorse aggiuntive in favore delle aree colpite dagli eventi sismici e le diverse tipologie di crediti d'imposta a sostegno delle imprese, esprime tuttavia notevoli perplessità rispetto a talune altre disposizioni del testo.

Intende riferirsi, in particolare, al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37, meglio noto come prelievo sugli extraprofitto a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi, di cui contesta la base di calcolo utilizzata dal Governo e riportata nella relazione tecnica, che non è stata applicata ai bilanci dell'esercizio corrente, che saranno pertanto presentati in futuro, bensì forfettariamente a quelli dell'esercizio precedente, in ciò costituendo il presupposto a suo parere di significative criticità in sede attuativa e rivelando, a suo avviso, altresì il reale intento del Governo, ossia quello semplicemente di ampliare per tal via la base imponibile cui imputare il predetto contributo straordinario. Osserva inoltre che la quantificazione delle maggiori entrate attese dal medesimo articolo 37 non tiene conto, come invece avrebbe dovuto, dei contratti vigenti, che allo stato risultano ancora segreti, ed invita a tale ultimo proposito il Governo ad assumere le conseguenti iniziative, onde

evitare che il Paese venga a trovarsi in una condizione di sostanziale, ulteriore debolezza rispetto all'andamento del mercato dei prodotti energetici. Ritiene inoltre che la pluralità degli interventi cui il provvedimento destina le risorse rivenienti anche dal citato ricorso al maggior indebitamento netto autorizzato dalle Camere – che spaziano, a mero titolo di esempio, dalle assunzioni in ambito scolastico e dall'incremento della pianta organica dell'ARERA fino all'attribuzione di specifici compiti di formazione all'INPS e agli interventi nel campo dell'edilizia residenziale – rischia in realtà di disperdere in mille rivoli le risorse stanziare senza focalizzare invece l'attenzione sulle finalità in questo momento prioritarie per il nostro Paese, quale un adeguato livello di liquidità in favore delle imprese, tramite prestiti assistiti anche dalle garanzie dello Stato.

Tutto ciò considerato, ritiene conclusivamente impossibile, stante la ristrettezza dei tempi concessi, verificare in maniera attenta i profili finanziari del provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, evidenziando altresì l'impossibilità di esprimere in maniera consapevole un parere su un testo di tale complessità e su cui la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi in modo inevitabilmente superficiale, tanto più nel momento in cui, come peraltro da Fratelli d'Italia già più volte ampiamente previsto, le stime di crescita economica del nostro Paese sono state riviste al ribasso dall'Unione europea.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel prendere atto dell'indisponibilità della maggioranza di Governo ad un reale e costruttivo confronto parlamentare, si limita a svolgere poche considerazioni di carattere metodologico.

Da un lato, auspica infatti che la decisione della Presidenza della Camera, a suo avviso decisamente opinabile, di non assegnare il provvedimento in esame in sede referente alla V Commissione bilancio non sia dipesa direttamente dalla posizione espressa dal gruppo Fratelli d'I-

talia nel corso dell'Ufficio di presidenza della medesima V Commissione svoltosi lo scorso 11 maggio, laddove aveva manifestato l'intenzione di dedicare all'esame di tale rilevante testo di legge, qualora effettivamente ad essa assegnato, tutti i giorni utili della scorsa settimana, eventualmente anche tenendo seduta nelle giornate di sabato e domenica e fermo comunque restando l'impegno a conferire il mandato a riferire all'Assemblea in tempo utile per l'avvio nella giornata di oggi della discussione sulle linee generali. Ritiene infatti che, qualora così fosse, si tratterebbe senz'altro di un precedente assai pericoloso, anche in considerazione della natura estremamente eterogenea del provvedimento stesso, che difficilmente potrebbe quindi non vedere investita la competenza della Commissione bilancio in sede referente, in linea con quanto del resto usualmente avvenuto in passato al ricorrere di circostanze analoghe.

Richiama inoltre l'attenzione sulle disposizioni di cui all'articolo 10-*quater*, concernente la proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, obiettando sul richiamo contenuto nella relazione tecnica alla necessità di tenere conto della mancata disponibilità di materiale edilizio, dovuta anche all'aumento dei prezzi di talune materie prime, quali l'acciaio, ed osservando come un simile approccio rischia inevitabilmente di creare disparità di trattamento tra le imprese colpite da eventi sismici verificatisi nelle diverse regioni d'Italia nel corso degli ultimi quindici anni circa. Rileva infatti come la predetta giustificazione posta a base delle disposizioni di cui al citato articolo 10-*quater* appaia profondamente immotivata, dal momento che sin dal febbraio 2021, quindi prima dello scoppio del conflitto, tramite la presentazione di un apposito atto di sindacato ispettivo a sua firma cui il Governo non ha ancora dato risposta, si era premurato di richiamare l'attenzione dell'Esecutivo sull'aumento dei prezzi di materie prime come l'acciaio, il legno o il ferro, al fine proprio di porre in

essere rimedi correttivi onde assicurare il corretto e tempestivo assolvimento dei contratti in corso.

Raffaele TRANO (MISTO-A), pur stigmatizzando nuovamente la ristrettezza dei tempi secondo cui i componenti della Commissione bilancio sono stati chiamati ad esaminare la corposa relazione tecnica di passaggio depositata oggi dal Governo, richiama in particolare l'attenzione sui profili critici relativi a due norme specifiche.

Da un lato, evidenzia infatti come le disposizioni di cui all'articolo 5-*quater*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, siano volte a modificare l'articolo 23 del testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, che reca la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici, istituto essenziale nel sistema delle accise, in quanto i prodotti sono detenuti in sospensione d'accisa e l'esercente è il principale soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. Evidenzia inoltre che, proprio al fine di rafforzare il contrasto e la prevenzione delle frodi che un abuso dell'istituto potrebbe favorire, il predetto articolo 23 è stato integralmente novellato in tempi relativamente recenti per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 535, lettera e), della legge n. 232 del 2016, declinando in modo più stringente le condizioni per il rilascio della relativa autorizzazione. In particolare, in relazione a tale ultimo aspetto, per i depositi commerciali di capacità inferiore alla soglia prefissata, fa presente che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che alla sussistenza delle necessità operative e di approvvigionamento, anche al ricorso di almeno una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma 535, la cui permanenza è oggetto di periodico monitoraggio, evidenziando altresì come la riscontrata carenza delle predette condizioni determina la sospensione dell'autorizzazione fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, decorso il quale l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale viene revocata. Osserva che, in tale

quadro, l'articolo 5-*quater* in commento è volto a confermare, pur in assenza delle predette condizioni, la validità dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale, subordinandola esclusivamente alla sussistenza di adeguate garanzie per l'erario, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, consentendo dunque all'impianto di poter continuare a detenere e movimentare prodotti in sospensione di accisa, pur in assenza delle condizioni richieste dalla disciplina vigente a giustificazione del regime di deposito fiscale.

Tutto ciò considerato, ritiene che la norma in commento si configuri alla stregua di una vera e propria sanatoria fiscale che vanifica quegli strumenti che la vigente disciplina ha posto a presidio di un efficace contrasto all'evasione fiscale, depotenziando i controlli attualmente previsti, tanto più in un settore tradizionalmente contrassegnato da frodi e abusi. Non comprende pertanto la *ratio* delle disposizioni di cui all'articolo 5-*quater*, ad ogni evidenza suscettibili di ridurre gli strumenti di prevenzione dell'evasione fiscale.

Esprime inoltre profonde perplessità rispetto alla formulazione dell'articolo 37, concernente i cosiddetti extraprofitto a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi, cui la relazione tecnica ascrive effetti di maggiori entrate tributarie nell'ordine di circa 3,98 miliardi di euro per l'anno 2022, importo che ritiene molto verosimilmente non sarà realizzabile, dal momento che la norma in questione ha consentito ai soggetti interessati di disporre di un lasso di tempo non trascurabile, pari a circa dieci giorni, per porre eventualmente in essere, sulla base della manipolazione dei dati contabili relativi ai propri bilanci, vere e proprie forme di elusione fiscale, riducendo fittiziamente la base imponibile. Ritiene inoltre che la norma sarà foriera di un nutrito contenzioso tra lo Stato italiano e le imprese coinvolte, che potranno ovviamente esperire i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento fino ad adire la

stessa Corte costituzionale, che già nel 2015 ha avuto modo di dichiarare illegittima la cosiddetta *Robin tax* volta ad introdurre un'addizionale IRES sui ricavi ottenuti dai prodotti energetici.

In conclusione, non può non richiamare l'attenzione dei colleghi sullo stato di disagio in cui, a suo avviso, versano attualmente le istituzioni parlamentari del nostro Paese, probabilmente scoraggiate dai risultati dello stesso Governo Draghi, come dimostrato anche dalle numerose

assenze registrate nella giornata di oggi soprattutto tra i componenti dei gruppi di maggioranza.

Paolo PATERNOSTER (LEGA) preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 17.**

ALLEGATO

**DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. C. 3609 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

AC 3609

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**

**Relazione Tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196**

**Art. 1 (Riduzione accise su gasolio e benzina)**

La disposizione prevede la riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegati come carburanti che sono rideterminate in 478,40 euro per 1000 litri e in 367,40 euro per 1000 litri per il gasolio usato come carburante per autotrazione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi da 1 a 3, si tiene conto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica, che ha già disposto la riduzione delle aliquote di accisa per i predetti carburanti nella misura di 85,16 euro per 1000 litri. Si riporta di seguito, la tabella relativa ai risultati dei calcoli effettuati ipotizzando una ulteriore riduzione delle aliquote di accisa pari a 164,84 euro per mille litri, espressi in milioni di euro.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-568,46	0,00	0,00	0,00
IVA	-84,07	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	57,06	-24,45	0,00
IRAP	0,00	13,79	-6,33	0,00
Crediti autotrasportatori	64,28	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-588,25</b>	<b>70,85</b>	<b>-30,78</b>	<b>0,00</b>

Agli oneri derivanti dai **commi 1-3**, pari a 588,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede (**comma 9**), quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

In applicazione del **comma 4** che, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, disapplica il comma 290 della legge n. 244 del 2007 e, contestualmente, dispone che le maggiori entrate IVA relative al medesimo periodo, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio siano calcolate con le modalità di cui al comma 291 della citata legge n. 247 del 2007, sono state stimate le maggiori entrate IVA derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione.

La stima è stata effettuata utilizzando un modello statistico-matematico, predisposto sulla base di informazioni di fonti diverse, tra cui principalmente il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e la Banca d'Italia (per i tassi ufficiali di cambio euro/dollaro). In particolare, ai fini della valutazione, per ciascuno dei prodotti presi in esame (benzina e gasolio usati come carburanti) è stato stimato il gettito IVA che sarebbe stato riscosso in relazione al periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, qualora il prezzo internazionale del greggio fosse stato quello indicato nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del 29 settembre 2021.

Avendo verificato che nel medesimo periodo, per effetto dalle mutate condizioni di mercato, il prezzo internazionale del petrolio greggio si è collocato a un livello che eccede del due per cento il prezzo corrispondente indicato nella NADEF, è stato stimato il gettito IVA riscosso per la benzina e il gasolio utilizzati come carburante e sono state calcolate le maggiori entrate. Le maggiori entrate IVA stimate in 255,49 milioni di euro sono distinte per tipologia di prodotto energetico nella tabella che segue:

benzina usata come carburante	gasolio usato come carburante	TOTALE
59,67	195,82	255,49



*valori in milioni di euro*

I **commi 5 e 6** introducono, sempre per il periodo indicato al comma 2, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise n. 504 del 1995, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 nonché dei titolari dei depositi di cui all'articolo 23 del medesimo testo unico al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1.

Dai commi 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Dal comma 7 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, il **comma 8** stabilisce che per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione possono essere rideterminate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007. Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato articolo 1 della legge 244 del 2007, potrà essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

#### **Art. 1-bis (Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)**

La disposizione, alla lettera a) del comma 1, prevede, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti, che vengono rideterminate rispettivamente in 478,40 euro per 1000 litri, in 367,40 euro per 1000 litri, in 182,61 euro per 1000 chilogrammi e in zero euro per standard metro cubo, e, alla lettera b) del medesimo comma, stabilisce che l'IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è fissata, per il medesimo periodo, nella misura del 5 per cento.

Inoltre, la disposizione, al comma 2, stabilisce che non trova applicazione l'aliquota di accisa sul c.d. "gasolio commerciale" di cui al numero 4-bis della Tabella A decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise – TUA), sia per il periodo dal 22 aprile al 2 maggio 2022 in cui si applicano le aliquote ridotte dall'articolo 1, comma 1, del decreto 6 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sia per il periodo di vigenza dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022 in cui si applicano le riduzioni della presente disposizione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi 1, lettera a), e 2, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l'altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal MISE ed attualmente dal MITE. Per quanto riguarda il gas naturale, i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. In tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull'IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell'IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo



modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette ed IRAP, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Si riporta, di seguito, la tabella relativa alle stime degli effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati, per il periodo 3 maggio- 8 luglio 2022, dalla riduzione delle aliquote di accisa pari 250 euro per mille litri, in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per 1000 chilogrammi in relazione al GPL e a 0,00331 euro per standard metro cubo in relazione al gas naturale.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-1.994,62	0,00	0,00	0,00
IVA	-296,03	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	198,77	-85,19	0,00
IRAP	0,00	48,03	-22,06	0,00
Crediti autotrasportatori	197,85	26,83	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-2.092,80</b>	<b>273,63</b>	<b>-107,25</b>	<b>0,00</b>

Importi in milioni di euro

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del comma 1 lettera b), si rappresenta che gli effetti di gettito dell'IVA derivanti dalla variazione dell'aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nella tabella sopra riportata. Pertanto, devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota dell'IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell'accisa e dell'IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di marzo 2022, che risulta pari a 2,234 euro al kg. Depurando tale prezzo dell'IVA con aliquota pari al 22 per cento e dell'accisa con aliquota pari a  $0,00331/0,671=0,00493$  euro/kg, si ottiene un importo pari a 1,82622 euro/kg. Si evidenzia che viene utilizzata per il gas naturale una densità pari a 0,671 kg/Smc. Quindi si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all'anno 2019, che risultano pari a 1.170.933.238 Smc annui e, pertanto, per 67 giorni, pari a 214.938.430 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 67 giorni. Tale consumo è pari a 144.223.687 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l'80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l'IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 115.378.949 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti determinati dalla lettera b) del comma 1 è pari a 210,71 milioni di euro e gli effetti dalla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, risultano pari, per l'anno 2022, a 35,82 milioni di euro.

Il comma 3 introduce, sempre per il periodo indicato al comma 1, adempimenti specifici a carico degli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti, al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a). Il comma 4 disciplina, invece, le sanzioni da applicare nel caso di mancato o incompleto rispetto di tali adempimenti.

Da tali commi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a), nonché di quelle previste dal decreto 6 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento degli stessi, anche relativi alla vendita al pubblico di tali prodotti, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, si potrà avvalere del supporto operativo della Guardia di finanza.





Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che, in base al comma 7, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, stabilisce che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

Dal comma 6 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che, in base al comma 7, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8 prevede che, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il decreto di cui al comma 290 del medesimo articolo possa essere adottato, al fine di diminuire le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, anche con una cadenza diversa da quella prevista dal predetto comma 291. Tale decreto può contenere anche altre disposizioni tra cui quella necessaria a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della Tabella A del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Inoltre, con il presente comma 8 si prevede che non trovi applicazione l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9 chiarisce che il meccanismo di controllo di cui ai commi 5 e 6 sarà operativo anche in relazione ai futuri decreti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, il comma 10 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024 alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 38.

#### **Art. 2 (Bonus carburante ai dipendenti)**

La legislazione vigente prevede, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito.

**La disposizione al comma 1 riconosce ai datori di lavoro di lavoro privati la possibilità di assegnare con un atto di liberalità ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli.**

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2020, primo anno in cui il limite è stato ampliato a 516,46 euro, risulta che il numero di soggetti con ammontare dei beni ceduti in esame, per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro, sia di circa 660 mila. Tale numero risulta significativamente più alto rispetto all'anno di imposta precedente.

Ipotizzando che il 25% dei soggetti percepisca il buono benzina nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia attualmente prevista, si stima un ammontare esente di circa 33 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza 2022 di Irpef di circa -9,9 milioni di euro, e di -0,6 e -0,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Nell'ipotesi in cui la norma sia vigente per il solo anno 2022, si stima il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):

	2022	2023	2024	2025
IRPEF	-9,9	0,0	0,0	0,0



<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-0,6	0,0	0,0
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-0,3	0,1	0,0
<b>Totale</b>	<b>-9,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'art. 38.

**Articolo 2-bis (Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)**

**La disposizione prevede, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, che sia comunque sempre autorizzata la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione. La disposizione, di carattere ordinamentale, non produce effetti ai fini della finanza pubblica.**

**Art. 3 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)**

La disposizione (commi 1-2) prevede, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Tale credito d'imposta è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre ad esso si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto e può essere ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.

La disposizione prevede, altresì (comma 3), che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano nulli e che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia



elettrica nel II trimestre 2022 di circa 7,1963 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 28 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh (7,1963 miliardi di euro=28 milioni di MWh\*257/MWh).

Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 12% per l'intero ammontare della predetta spesa (7,1963 miliardi di euro), si stimano effetti finanziari negativi, per l'anno 2022, pari a 863,56 milioni di euro. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.

**Art. 4 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)**

La disposizione (**commi 1-2**) prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di tale prodotto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019.

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La disposizione prevede, altresì (comma 3), che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano nulli e che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma introduttiva del contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già teneva conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia pari, su base annua, a 7,5 miliardi di mc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel secondo trimestre dell'anno pari al 15% del consumo annuo (tale consumo nel secondo trimestre dell'anno è generalmente inferiore a quello del primo trimestre, in quanto è utilizzato dagli operatori in esame principalmente per il riscaldamento), si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 1,125 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel secondo trimestre 2022, pari a 1,189 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese di cui



trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 100 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 237,89 milioni di euro. A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 38.

**Art. 5 (Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)**

La disposizione di cui al comma 1 prevede l'incremento di 5 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 4 del D.L. 17/2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 17,5 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh, si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel II trimestre 2022, di 4,5 miliardi di euro (4,5 miliardi di euro=17,5 milioni di MWh\*257/MWh).

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 224,88 milioni di euro.

La disposizione di cui al comma 2 prevede l'incremento di 5 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del D.L. 17/2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici diversi da quelli termoelettrici, ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020. Tale consumo risulta pari a 17,8 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, pari a 4,45 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel secondo trimestre 2022, pari a 4,70 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si assume pari a 100 €/MWh.

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 235,24 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari complessivamente a 460,12 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'art. 38.

**Articolo 5-bis (Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)**

La disposizione è volta a consentire il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di VIA e di AIA nonché il rispetto delle condizioni previste al comma 2.

Si prevedono in tal caso forme di semplificazione procedurale, specificamente alle lettere b) e c) che non determinano pertanto effetti sulla finanza pubblica; inoltre, si precisa alla lettera a) che la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata, pertanto, non si determinano effetti sulle bollette.



**Articolo 5-ter (Ricerca e formazione da parte dell' INPS)**

La disposizione in esame prevede che le funzioni di formazione, ricerca e promozione della protezione sociale, come avviene già in altri Paesi europei, rientrino tra le finalità istituzionali dell'Inps. In particolare, viene previsto che l'istituto svolga *“attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie”*.

A tale proposito l'Istituto, con il progetto VisitInps, istituito nel 2015, ha reso accessibili i propri dati amministrativi alla comunità scientifica, nazionale ed internazionale, per studiare i comportamenti individuali nel mercato del lavoro e per incoraggiare la ricerca, l'analisi e il monitoraggio delle politiche legate al welfare state italiano. L'intero progetto è finanziato dagli sponsor (i finanziamenti dal 2015 al 2018 sono stati pari a circa 715 mila euro), mentre le uscite per la copertura a bilancio nel medesimo periodo sul (capitolo 8U1206034 delle spese di funzionamento) sono risultate pari a circa 126 mila euro.

La norma propone pertanto un potenziamento del progetto già avviato, inserendo l'attività di ricerca tra le finalità istituzionali dell'istituto ed estendendo le funzioni di formazione e promozione della protezione sociale, come avviene già in altri Paesi europei, considerando sia il carattere strategico del sistema di Welfare per l'economia e il benessere nazionale, sia la sua complessità dal punto di vista giuridico.

Relativamente alla finalità di formazione specialistica contenuta nella proposta, si evidenzia che, sia la “Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali”, sia la Gestione Assistenza Magistrale che il fondo Assistenza Ipost sono finanziate con il contributo dei lavoratori e che l'equilibrio di queste gestioni è a budget annuale, cioè la spesa per prestazioni è contenuta entro il limite delle risorse disponibili attraverso le entrate contributive. In particolare, per la prima (numericamente e a livello di consistenza finanziaria la più importante delle tre), l'importo speso per prestazioni rappresenta il 79% dei contributi incassati e tutti i servizi resi agli iscritti sono contemplati dalla legge (D.M. 28 luglio 1998, n.463). Nelle varie tipologie di prestazioni previste, oltre al credito e alla non autosufficienza, rientra anche la formazione per i dipendenti pubblici, infatti, per l'anno 2022, sono state destinate ai master universitari e scuole di specializzazione nelle materie di competenza della Pubblica Amministrazione, le seguenti somme (rinvenienti, come già detto, dai contributi degli iscritti):

Tipologia di prestazione	Somme Impegnate
Valore PA	10 milioni di euro
Master executive	8 milioni di euro

Nell'ipotesi che una percentuale delle somme stanziata venga destinata alle materie specialistiche di welfare, le somme così ricavate andrebbero a coprire i costi di funzionamento producendo vantaggi con la produzione in house e recuperando il costo dei master universitari di secondo livello a cui sono



stati destinati in questi anni il personale interno e gli altri dipendenti pubblici che lavorano in tale ambito.

Supponendo che lo stanziamento per questa tipologia di formazione sia il 20% delle somme impegnate per il 2022, si avrebbe la situazione illustrata nella tabella seguente.

Stanziamento (derivante dai contributi versati dagli iscritti)	Spesa borse di studio per la Scuola di formazione	Rientri per iscrizioni alla Scuola di formazione	Costo
18.000.000,00	-3.600.000,00	3.600.000,00	0,00

Considerando un costo medio di 2.000 euro per un master in tali materie si potrebbe aprire la formazione a circa 1.800 soggetti l'anno, non considerando i risparmi per la produzione in house. Si tenga inoltre presente che i programmi di formazione di educazione previdenziale potrebbero essere di interesse per la gestione di Assistenza Magistrale che presenta un saldo positivo consistente tra entrate e uscite.

Per la partecipazione dei dipendenti INPS si rileva che l'istituto sostiene già la partecipazione dei dipendenti ai master sulle materie di competenza, in particolare il costo a carico dell'Istituto è relativo alla sola quota di iscrizione mentre sono a carico dei partecipanti le eventuali spese di trasferta, vitto ed alloggio. Inoltre, la partecipazione ai master non dà diritto a riposi compensativi comunque denominati o recupero di orario, ferie e festività, pertanto, l'onere annuale sarebbe a valere sulle spese di formazione già previste dall'ente al capitolo 5U1104062, mediamente pari a circa 1,5 milioni di euro, in cui sono compresi i compensi per la docenza esterna, prodotti, materiali, supporti e logistica.

Per quanto sopra esposto la disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, anche tenuto conto che il potenziamento delle suddette attività sarà effettuato nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente presso l'INPS.

#### Articolo 5-quater (Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici)

La disposizione prevede, al comma 1, per quanto concerne i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi di cui all'articolo 23 comma 4, prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza dell'operatore, possa consentire allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale (in luogo della sospensione dell'autorizzazione), per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. Tale garanzia deve risultare pari al cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente. La disposizione prevede, altresì, che, decorsi i 12 mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale sia revocata e venga rilasciata, su richiesta dell'operatore, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4 relativa ai depositi che si occupano di stoccaggio e commercializzazione dei prodotti ad accisa assolta.

La disposizione prevede, al secondo comma, che non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per il periodo di 12 mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre



1995, n. 504, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale. Il comma 941 dell'articolo 1 della Legge 205 del 2017 prevede, in sostanza, che l'immissione di gasolio e benzina utilizzati come carburanti di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti, non sia subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto concerne gli aspetti di natura finanziaria, si evidenzia che la disposizione che si vuole emendare ha anche una finalità di contrasto all'evasione, atteso che la stessa consente all'Amministrazione finanziaria di poter interrompere eventuali attività fraudolente, mediante la sospensione dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale. Con la disposizione in esame viene meno il presidio antifrode ma, allo tempo, si prevede, a tutela della tenuta del gettito erariale, la prestazione di una garanzia pari al cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale in un determinato periodo precedente. Allo stesso tempo, con la disposizione contenuta nel comma 2, si introduce un meccanismo che garantisce il gettito IVA.

Pertanto, si ritiene che dalla disposizione in esame non derivino effetti sul gettito erariale.

#### Articolo 6 (Bonus sociale elettricità e gas)

Si prevede che per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022 il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas di cui al DM 29 dicembre 2016 sia pari a 12.000 euro.

La tabella riporta il costo della estensione del bonus a famiglie ed imprese per classi isee incrementalmente nella ipotesi per i nuovi entranti di replicare lo sconto che hanno avuto e che hanno gli attuali percettori del bonus.

Si tenga conto che i percettori di bonus non hanno visto nessun aumento a partire da ottobre, in quanto, per tale platea, il bonus ha annullato tutti gli aumenti oltre ovviamente alla riduzione delle componenti di oneri come la generalità degli utenti.

<i>Stima del costo dei bonus sociali elettrico e gas II trim 2022; ISEE attuale, 10000 e 12000</i>					
<i>(stime di massima; in milioni di euro)</i>					
			<b>Elettricità</b>	<b>Gas</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Stanziato per II trim 22 (ISEE attuale 8265)</b>			300,0	100,0	400,0
<b>Costo aggiuntivo innalzamento soglia ISEE a 10000</b>			41,1	13,7	54,8
<b>Costo aggiuntivo innalzamento soglia ISEE a 12000</b>			36,0	12,0	48,0

L'onere complessivo derivante dalla disposizione, come evidenziato nella suesposta tabella, è valutato complessivamente in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'art. 38.

#### Comma 1-bis e comma 2.

La disposizione chiarisce la portata del comma 1 e non comporta pertanto effetti finanziari negativi.

#### Articolo 6-bis. (Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)

La disposizione modifica l'articolo 1, comma 509 della legge 234 del 2021 al fine di estendere di due mesi il periodo di riferimento di emissione delle fatture per il quale, in caso di inadempimento del pagamento da parte dei clienti domestici di energia elettrica e gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, secondo le modalità definite dall'ARERA. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica restando ferme le disposizioni previste dai successivi commi 510 e 511 della medesima legge.



**Art. 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e ARERA)****Comma 1**

Si prevede, nell'ambito delle funzioni di controllo e verifica, attribuite al Garante per la sorveglianza dei prezzi (detto anche "Mister Prezzi") istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 244 del 2007, la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Ciò in aggiunta alle azioni di segnalazione e di impulso già previste dalla citata legge, al fine di rafforzare il ruolo del Garante per arginare i fenomeni speculativi, in occasione di particolari situazioni di variazione dei prezzi dei prodotti non determinate dal normale andamento del mercato. In tali casi il Garante effettua un approfondimento immediato delle dinamiche congiunturali, attuando uno stretto rapporto con gli operatori economici. Tale rafforzamento, oltre a creare uno strumento che consente una tempestiva analisi dei fenomeni sottesi all'aumento dei prezzi, consente di approntare con la dovuta celerità le opportune misure di intervento, laddove necessarie.

La previsione è assistita da apposita misura sanzionatoria che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il mancato intervento degli operatori economici alla richiesta di elementi da parte del Garante nel ristretto tempo previsto, a dimostrazione della specificità dell'intervento, da attuarsi in particolari situazioni emergenziali o d'urgenza; tali misure non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attenendo esclusivamente alla predisposizione di un apparato sanzionatorio a corredo di obblighi e procedure già vigenti.

**Commi 2-4**

La disposizione, per le finalità di cui al comma 2, prevede la costituzione presso il MISE di una Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. Alla suddetta Unità sono altresì assegnate 8 unità di personale non dirigenziale di Area III, posizione economica F3, da reclutare a tempo indeterminato con apposita procedura concorsuale pubblica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica. Nelle more dello svolgimento del concorso, l'Unità di missione può acquisire mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti un pari numero di unità di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, società od organismi in house. I relativi oneri, parametrati alla retribuzione complessiva lordo stato prevista per una unità di Area terza, F3, del Comparto funzioni Centrali, sono a carico del Ministero dello sviluppo economico.

Gli oneri derivanti dal reclutamento delle unità previste dai commi 2 e 4 sono stati quantificati avuto riguardo al trattamento fondamentale previsto nel CCNL 2016-2018, al trattamento accessorio medio per ciascuna delle qualifiche considerate (ad eccezione della retribuzione di risultato del personale dirigenziale, per la quale si è ipotizzata la valutazione massima per tutti i dirigenti), cui sono stati aggiunti l'incremento contrattuale derivante dall'imminente sottoscrizione del CCNL comparto funzioni Centrali 2019 – 2021 nella percentuale del 3,78%, e la relativa IVC. Inoltre, per il personale di Area terza è stata valorizzata l'indennità di amministrazione rideterminata dal d. P.C.M. 23 dicembre 2021.

In ordine alla decorrenza degli oneri, considerato che per il personale dirigenziale è previsto il conferimento di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e che per la copertura delle posizioni non dirigenziali è possibile ricorrere agli istituti sopraindicati, per l'anno 2022 è stato previsto un rateo di 7 mesi (euro **512.181**), ipotizzandosi come data di assunzione il 1° giugno 2022, mentre l'onere a regime è previsto dall'anno 2023 (euro **878.025**).

Di seguito, le tabelle contenenti il dettaglio delle retribuzioni individuali prese a riferimento, nonché il calcolo degli oneri complessivi:





RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE																	
Ministero dello sviluppo economico	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità amministrazione «P.C.M. 23 dicembre 2021	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro-capite totale	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO GIU. - DIC.2022			
Area III F3	24.329,64	2.027,47	5.478,00	31.835,11	12.216,32	44.053,43	3.678,00	47.731,42	1.804,25	182,41	49.718,08	8	397.744,66	232.017,72			
RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE																	
Ministero dello sviluppo economico	Stipendio + tredicesima	retribuzione parte fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	totale annuo lordo stato	retribuzione di risultato	oneri su risultato (32,70%)	totale retr. Risultato	retribuzione pro-capite totale	incremento contrattuale	IVC 2022 (lordo Stato) *13	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATEO GIU. - DIC.2022		
Dirigente generale	57.892,87	37.593,20	59.000,00	154.486,07	59.291,75	213.777,82	77.005,45	25.180,78	102.186,23	315.964,05	11.943,44	400,62	1	328.308,12	191.513,07		
Dirigente 2ª fascia	45.260,77	12.565,11	23.500,00	81.325,88	31.212,87	112.538,75	25.317,18	8.278,72	33.595,90	146.134,65	5.523,89	313,20	1	151.971,74	88.650,18		
ONERE ANNO 2022 (dal 1° giugno)	512.180,97																
ONERE A REGIME DAL 2023	878.024,52																

Il comma 7 autorizza, per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023; a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

#### Comma 5

Prevede che per finalità di indagine sull'andamento del mercato del gas naturale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, i soggetti privati importatori di gas naturale debbono comunicare al Ministero della transizione ecologica (MiTE) e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema (articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonché le modifiche degli stessi.

**L'ultimo periodo della disposizione integra il contenuto del comma, sanzionando il mancato adempimento dell'obbligo ivi previsto.** La disposizione, inerendo obblighi procedurali a carico dei soggetti privati, non ha effetti sulla finanza pubblica.

#### Comma 6

Prevede l'aumento della pianta organica di ARERA al fine di ottemperare ai maggiori compiti affidati ad ARERA con norme successive, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

Il personale aggiuntivo sarà selezionato attraverso pubblico concorso, con riferimenti ai seguenti profili professionali indicativi:

- 15 economisti con competenze di regolazione, monitoraggio e controllo dei servizi regolati da ARERA;
- 5 specialisti di analisi quantitativa, sviluppo e gestione di servizi informativi e cybersecurity
- 5 unità di personale con competenze specialistiche di natura tecnico-ingegneristica, con competenze ed esperienze nei servizi regolati da ARERA.

Il personale addizionale sarà inquadrato al livello base della carriera funzionariale ai sensi dell'articolo 3 del vigente Regolamento del personale (Funzionario III), posizione per la quale sono previsti il possesso di una laurea specialistica e una esperienza pluriennale compatibile con il profilo di riferimento.

Il costo annuo unitario iniziale per tali posizioni è di circa 90.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione (contributi previdenziali, IRAP).



Sulla base di tale valore e degli sviluppi medi di carriera previsti dal Regolamento del personale e ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile media in esito alla valutazione della *performance*) nonché dell'adeguamento all'indice Istat delle tabelle stipendiali, si stimano come segue gli oneri puntuali per ciascun anno del decennio 2022-2031 potenzialmente gravanti sul bilancio di ARERA, considerando un incremento medio della retribuzione complessiva pari a euro 3.288 per ciascuna unità di personale per gli anni successivi al primo al fine di tenere conto della dinamica salariale come sopra illustrato.

Per l'anno 2022, considerati i tempi tecnici di svolgimento delle procedure selettive, si è previsto un onere pari a tre mensilità, considerando attendibile l'immissione in ruolo del personale a partire dal mese di ottobre 2022.

Proiezione decennale di variazione della spesa determinata dall'immissione in ruolo del personale in ARERA										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Unità di personale	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Costo medio delle retribuzioni di livello AREA F3	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76	89.622,76
Incremento medio Annuo per unità		0,00	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51	3.388,51
Incremento onere annuo		0,00	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63	84.712,63
<b>Maggior onere complessivo annuo</b>	<b>560.142</b>	<b>2.240.569</b>	<b>2.325.282</b>	<b>2.409.994</b>	<b>2.494.707</b>	<b>2.579.420</b>	<b>2.664.132</b>	<b>2.748.845</b>	<b>2.833.557</b>	<b>2.918.270</b>

Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio di ARERA.

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno 2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

**Comma 6-bis.** La disposizione, per l'espletamento delle nuove, articolate e complesse attività attribuite a CSEA da specifiche norme di legge, decreti e da deliberazioni ARERA, prevede che l'Ente possa rafforzare la sua dotazione organica con 20 unità di personale aggiuntivo, di cui 2 dirigenti, per assolvere adeguatamente alle nuove attività che coinvolgono profili giuridici, informatici,



amministrativo- contabile, di analisi finanziaria, specialisti della regolazione, a diverso livello di responsabilità operativa, funzionariale e dirigenziale.

La relativa spesa è stimata in circa 1,3 milioni di euro/anno senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è sostenuta nei limiti di bilancio della medesima Cassa i cui costi di funzionamento, che ammontano a circa 8,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021 comprensivi dei costi di personale che ammontano a circa 4,7 milioni di euro, sono coperti da un prelievo commissionale operato sui conti di gestione secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA e pari, al 31 dicembre 2021, a circa 36,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 14 miliardi di euro al 31 dicembre 2020. A fronte del rilevante aumento delle risorse gestite, pertanto, la citata aliquota commissionale definita da ARERA per il 2021 (pari a 0,061), anche ove integrata per garantire la copertura dei costi derivanti dal richiesto incremento di personale che farebbero salire a circa 10 milioni di euro /anno i costi complessivi di funzionamento della CSEA, si ridurrebbe al valore di circa 0,027% per il 2022.

I conti di gestione sono ordinariamente alimentati dagli oneri generali di sistema gravanti sui settori energetici e ambientali e, pertanto, non riconducibili a fiscalità. L'applicazione dell'aliquota commissionale alle giacenze dei conti, pertanto, definisce il ricavo per CSEA che viene posto ad esclusivo carico degli operatori dei settori regolati e, pertanto, non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

L'impatto previsto della misura in termini di oneri sugli operatori dei settori regolati, è stimabile in una percentuale pari al 0,0035% del totale.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri di 1,3 milioni di euro, si precisa che il costo unitario è di 63.000 euro / procapite, considerato quale media fra le diverse tipologie di inquadramento e di carriera relativi a profili professionali differenziati, comprensivi della dirigenza; la spesa complessiva, calcolata prendendo a riferimento il CCNL degli elettrici (che regola, sulla base di espressa previsione legislativa, il rapporto di lavoro privato dei dipendenti CSEA) e il costo medio delle qualifiche ivi previste, comprende anche tutti gli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

Di seguito si fornisce una stima del mix dei profili professionali necessari:

Numero risorse	Qualifica	Costo medio unitario	Totale
2	Dirigente CCNL Industria	160.000	320.000
2	Quadri CCNL Elettrici	75.000	150.000
6	Impiegati - CAT A CCNL Elettrici	57.000	342.000
10	Impiegati CAT B CCNL Elettrici	50.000	500.000
<b>totale 20</b>			<b>1.312.000</b>

Articolo 7-bis (Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28).

L'articolo 7-bis ha lo scopo di integrare le ipotesi di semplificazione già previste dal d.lgs 28/2011. Pertanto, in ragione del carattere ordinamentale della norma, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.



*Articolo 7-ter (Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione).*

L'articolo 7-ter al fine di ridurre il consumo di energie di energia fossile negli edifici della pubblica amministrazione centrale, introduce il vincolo di poter installare impianti da fonti rinnovabili e relativi sistemi di accumulo a condizione che si intervenga contestualmente anche sugli impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Si precisa che dal 2014 al 2020 sono stati approvati un totale di 259 progetti per un totale di 348 milioni di euro di finanziamento, così ripartiti:

- PREPAC 2014: circa 11 milioni di euro per 21 progetti;
- PREPAC 2015: circa 62 milioni di euro per 47 progetti;
- PREPAC 2016: circa 60 milioni di euro per 32 progetti;
- PREPAC 2017: circa 39 milioni di euro per 39 progetti;
- PREPAC 2018: circa 97 milioni di euro per 56 progetti;
- PREPAC 2019: circa 47 milioni di euro per 35 progetti;
- PREPAC 2020: circa 32 milioni di euro per 29 progetti.

Le risorse annue a disposizione della misura per il periodo 2014-2020 erano fino a 55 milioni all'anno. Per il periodo 2021-2030, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 12 del D.lgs 102/2014, possono essere destinati a tale finalità fino a 50 milioni di euro annui a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (ora articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47)

*Art. 7-quater (Disciplina transitoria tra via statale e via regionale)*

Con l'articolo 7-quater si propone di integrare il comma 1 dell'articolo 17-undicies del DL 80/2021 nel senso di seguito prospettato.

Con le conversioni in legge del Decreto-Legge 77/2021 (Legge 29 luglio 2021, n. 108) e del Decreto Legge n. 80/2021, (Legge n. 6 agosto 2021, n. 113) la disciplina regolante l'autorizzazione e costruzione di impianti alimentati da fonte rinnovabile fotovoltaica è notevolmente cambiata. In particolare, l'art. 17-undicies del DL 80/2021 ha previsto che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW debbano essere sottoposti a *Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)* statale, derogando quindi alla precedente disciplina che sottoponeva tali impianti al *Procedimento Amministrativo Unico Regionale (PAUR/VIA Regionale)* ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi a una VIA Regionale. Al fine di tutelare i procedimenti in corso, il Decreto Semplificazioni ha, quindi, previsto che tale modifica di competenza sia applicabile alle sole istanze presentate successivamente al 31 luglio 2021. Questo approccio, in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR e del PNIEC, è stato adottato nell'ottica di non permettere soluzioni di continuità e di consentire la salvaguardia dei procedimenti in corso a livello regionale, evitando ritardi (dovuti alla ripresentazione dei progetti a livello di VIA statale) che avrebbero potuto causare la perdita di ingenti investimenti nel settore. Sulla base di questa disciplina occorre confermare che i progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima della predetta data, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali. Questo consente di non obbligare le imprese a iniziare nuovamente l'iter di approvazione, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e di perdite finanziarie notevoli.

Pertanto, la norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti per la finanza pubblica.



**Articolo 7-quinquies (Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)**

Si prevedono misure di semplificazione dei processi di autorizzazione; in particolare, la disposizione in esame eleva, in relazione alle fattispecie impiantistiche previste dalla norma, la soglia di potenza che radica la competenza statale alla relativa installazione. Si tratta di fattispecie rispetto alle quali la disposizione in esame, già nella versione vigente, prevede l'innalzamento fino a 20 MW della soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA (in particolare, per effetto delle modifiche apportate al testo dell'art. 6, comma 9-bis introdotte dal DL n. 17/2022). Pertanto, non si determina alcun onere a carico della finanza pubblica.

**Articolo 7-sexies (Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)**

La disposizione interviene sulla disciplina in merito alle semplificazioni per impianti rinnovabili in aree idonee. In particolare, vengono rimodulati i perimetri delle aree idonee per l'installazione degli impianti rinnovabili.

La norma ha carattere di semplificazione procedimentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 7-septies (Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)**

La disposizione interviene modificando il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, introducendo un'ulteriore semplificazione rispetto a quanto già stabilito dal procedimento di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207. La disposizione avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 8 (Rateizzazione bollette)**

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico, il comma 1 prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle imprese stesse, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.

Con riferimento al comma 2, ad ulteriore sostegno alle imprese, la proposta normativa abilita SACE S.p.A. ad intervenire, alle condizioni e secondo le dello schema di Garanzia Italia di cui agli articoli 1 e 1-bis1 DL "Liquidità", come garante per gli istituti bancari e finanziari affinché questi ultimi possano soddisfare le specifiche esigenze di liquidità delle imprese derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

Il comma 3, prevede, per le medesime esigenze di liquidità, che SACE intervenga come garante in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022 dilazionato in massimo 24 mesi. Lo schema di riferimento per l'operatività della garanzia è rinvenibile nell'articolo 35 DL "Rilancio", già notificato e autorizzato dalla Commissione europea ai sensi della vigente normativa sugli aiuti di stato.

Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile. e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Il comma 6 istituisce due sezioni speciali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3. Le due sezioni speciali hanno una dotazione iniziale pari a rispettivamente di 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro e sono alimentate,



altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto commissioni riconosciute agli assicuratori.

Per le misure proposte è stata effettuata una stima delle risorse necessarie per far fronte alle nuove operatività. La valutazione tiene conto della domanda potenziale derivante dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, considerando una propensione delle imprese alla rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici dei mesi di maggio e giugno 2022, pari al 60%. L'intervento mediante garanzia pubblica, o riassicurazione, consente di mobilitare le risorse necessarie per far fronte alle specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, con una ipotizzata sostanziale coincidenza tra l'importo finanziato e l'importo oggetto di richiesta di rateizzazione, stimato in circa 18 miliardi di euro.

L'intervento mediante garanzia sui finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni concesse avviene alle medesime condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Si ipotizza pertanto una copertura media pari all'80% dell'importo finanziato e ipotizzando la predetta percentuale di adesione, si prevede un'esposizione massima complessiva del fondo per un ammontare pari a circa 900 milioni di euro.

Al contempo, si prevede un intervento di SACE in riassicurazione, con una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni dei crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro, calcolato tenendo conto del tasso di perdita media delle operazioni a breve termine.

Al fine di assicurare che il beneficio della copertura pubblica venga trasferito all'impresa è stata inoltre previsto l'obbligo per le compagnie assicurative e per gli istituti finanziatori di prevedere che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo di operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia pubblica.

La norma prevede, dal punto di vista operativo di gestione tecnica del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14 DL 23/2020 e all'articolo 31 DL 34/2020, l'istituzione, al comma 6, di due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie previste.

Il **comma 8** rifinanzia per un importo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

#### **Articolo 8-bis (Misure di sostegno finanziario alle imprese)**

**Le modifiche di cui all'articolo 8-bis ed in particolare quelle introdotte dalla lettera b) introducono l'esplicitazione di un modalità di rinegoziazione delle condizioni del finanziamento, su base volontaria, ponendosi in termini sostanzialmente ricognitivi delle facoltà ordinariamente riconducibili all'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti, al pari delle previsioni di cui all'art.13, comma 1, lettera m-ter, di cui replica, oltre al carattere della facoltatività: i) l'applicabilità a posizioni debitorie, relative al rientro del capitale, temporalmente circoscritte, ii) la salvaguardia degli obblighi di segnalazione e prudenziali e iii) la ratio di mantenimento del supporto alle PMI, assecondando un graduale e non traumatico ripristino dello status quo ante la persistente situazione emergenziale.**

**Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **Art. 9 (Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)**

La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, si limita a prevedere la cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. In particolare, si prevede la facoltà, per tali imprese, di utilizzare detto credito d'imposta ovvero di cederlo ad altri soggetti, ovvero di effettuare due ulteriori cessioni soltanto a favore di imprese di



assicurazione e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o soggetti appartenenti a gruppi bancari. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto si introduce un meccanismo di circolazione dei crediti in questione presidiato dalla tipologia dei cessionari, i quali nei casi di cessioni successive possono essere esclusivamente soggetti qualificati.

#### **Art. 10 (Imprese energivore di interesse strategico)**

La disposizione, al comma 1, per assicurare sostegno economico alle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, fino al 31 dicembre 2022 autorizza SACE S.p.A. al rilascio di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese citate. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.

Analoga garanzia può, poi, essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi limiti, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

Il rilascio di tali garanzie opera nel limite delle risorse ad oggi previste.

Il comma 2 sostituisce il decimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 1/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20/2015, prevedendo che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni previste al medesimo comma siano anche utilizzate, per un ammontare fissato, entro un limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro della transizione ecologica, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della Regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., secondo modalità individuate con il medesimo decreto. La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

#### **Articolo 10-bis (Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)**

L'articolo è finalizzato ad estendere agli operatori economici di settore che eseguono i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, il possesso del requisito di qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La disposizione, introducendo disposizioni finalizzate a garantire che gli interventi che beneficiano di tali contributi siano realizzati da imprese qualificate che possano assicurare la corretta esecuzione dei lavori previsti dal contratto di appalto e subappalto, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 10-ter (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese).**

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni di occupazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 137/2020; al riguardo si rileva che secondo quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del D.L. n. 228/2021 l'applicazione dei citati commi 4 e 5 è già prorogata al 30 giugno 2022.

In considerazione della circostanza che la disposizione non prevede la presentazione di una nuova domanda per le maggiori e/o nuove occupazioni di suolo pubblico, non si ascrivono effetti di natura finanziaria configurandosi una eventuale rinuncia a maggior gettito per ciò che concerne l'imposta di bollo.

Il comma 2 prevede la facoltà per i comuni di prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1. Anche a tale disposizione non si ascrivono effetti



trattandosi di una mera facoltà per gli enti, che peraltro risulta già prevista a legislazione vigente dalla disciplina del canone unico patrimoniale.

*Articolo 10-quater. (Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)*

L'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e più recentemente dal conflitto in Ucraina hanno causato la mancata disponibilità di materiale edilizio e in particolare degli impianti di stalla in acciaio e hanno rallentato la realizzazione dei cantieri complessi ancora da terminare presenti nelle provincie colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Le ricadute più pesanti sono sulle imprese agricole ed agroindustriali che hanno avuto concessioni ma che non riusciranno a terminare i lavori prima della scadenza di legge. Ad oggi alla struttura commissariale che opera in Emilia-Romagna per la ricostruzione risulta che i cantieri non terminati riguardano:

- n. 20 domande di beneficiari per un importo totale di contributi pari a euro 8 milioni di euro. In questi progetti i beneficiari non hanno richiesto anticipi e non riusciranno a terminare i lavori entro l'anno;
- n.151 domande di beneficiari per un importo totale di contributi pari a euro 55.215.112,87. In questi progetti i beneficiari hanno ottenuto anticipi ma non riusciranno a terminare i lavori entro il termine previsto.

Si prevede quindi, la proroga per l'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali a tutto il 2023.

Ai sensi del primo periodo del comma 4-bis dell'art. 3-bis d.l. 95/2012, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti correnti vincolati intestati ai relativi beneficiari alla data del 31.12.2018.

La disposizione in esame non necessita di ulteriori coperture finanziarie in quanto è finalizzata all'esclusiva proroga temporale del termine ultimo previsto per l'utilizzo delle somme già concesse, consentendo un qualitativo completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi. Peraltro dall'istruttoria effettuata, le Regioni Lombardia e Veneto non hanno interventi in materia.

*Articolo 10-quinquies. (Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

La norma stabilisce che il corrispettivo relativo alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è determinato nella misura pari al valore venale del bene, facendo venire meno il limite massimo dovuto dai soggetti beneficiari e garantendo certezza rispetto al quantum, ai tempi e alle modalità per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. Potenzialmente, la stessa determina maggiori entrate per gli enti interessati; in linea prudenziale, non disponendo di elementi utili per la quantificazione delle predette maggiori entrate, non si ascrivono effetti finanziaria alla norma stessa.

*Articolo 10-sexies. (Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria).*

La disposizione intende modificare l'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 – concernente il contributo, sotto forma di credito d'imposta, per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile e della moda – al fine di estendere il periodo di utilizzo del credito





d'imposta fino al 31 dicembre 2022. La modifica è finalizzata a consentire a tutti i soggetti beneficiari di fruire pienamente della misura di sostegno *de qua*.

In merito agli aspetti di natura finanziaria, si evidenzia che la disposizione non determina effetti stante il limite di spesa.

**Articolo 10-septies (Misure a sostegno dell'edilizia privata).**

La disposizione, in considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, introduce proroghe di alcuni termini prescrizionali in relazione ad interventi di edilizia privata. In particolare, le proroghe in esame sono relative a:

1) termine di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022 e delle segnalazioni certificate di inizio attività;

2) termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022. Tale disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge n. 76 del 2020.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 11 Disposizioni in materia di integrazione salariale**

**Comma 1** – Si apportano modifiche all'art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo quanto segue:

**Capoverso 11-quinquies**

La disposizione in esame consente alle aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria che hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali (articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) di poter fruire in deroga alle disposizioni vigenti di 26 settimane di integrazione salariale ordinaria fino al 31 dicembre 2022. La disposizione prevede un limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Dall'esame degli archivi amministrativi si stimano un numero di dipendenti interessati pari a pari a circa 106 mila con un'integrazione media di 3 mesi e 40 ore mensili fruite (il tiraggio di solito si attesta per queste aziende intorno al 50% delle ore autorizzate), una retribuzione oraria di 12,7 euro ed una prestazione oraria di 7,6 euro. Si tenga conto che la normativa vigente prevede la possibilità di autorizzare in deroga ai limiti di durata periodi di cassa integrazione straordinaria per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (si tenga presente che ad oggi sono state presentate per tale ultima fattispecie solo 7 domande per complessivi 445 lavoratori largamente inferiore alle attese). Ne derivano i seguenti effetti finanziari: prestazioni per 97 milioni di euro e contribuzione figurativa per 53 milioni di euro. Prudenzialmente non si tiene conto dell'effetto derivante delle entrate contributive sul contributo addizionale considerati concomitanti interventi di esonero di alcune tipologie di aziende dal pagamento dello stesso.

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2022
Prestazioni	-97,0
Contribuzione figurativa	-53,0



Totale -150,0

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi **del comma 3.**

#### Capoverso 11-sexies

La disposizione prevede che ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti dei settori di cui all'allegato I (codici ATECO indicati) e che abbiano raggiunto i limiti di durata previsti dai fondi solidarietà siano autorizzate in deroga alla normativa vigente un ulteriore numero di massimo otto settimane fino al 31 dicembre 2022.

Sulla base dei dati delle ore utilizzate negli anni 2020 e 2021 si stimano per il 2022 nei settori interessati 7,2 milioni di ore in deroga con una retribuzione media oraria di 11,7 euro e una prestazione media oraria di 6,9 euro. Di seguito gli effetti finanziari:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2022	2023	2024
Prestazioni	-49,7		
Contribuzione figurativa	-27,8		
Contributi addizionali	3,4		
Effetti fiscali	0	-1,3	0,5
Totale	-74,1	-1,3	0,5

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi **del comma 3.**

#### Capoverso 11-sexies

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa è diretta a garantire una maggiore flessibilità per l'anno 2022 nell'utilizzo delle risorse di cui ai commi 11-ter e 11-quinquies del dlgs n. 148/2015, ferma restando la somma delle relative risorse i gli effetti sulla finanza pubblica.

#### Comma 2

La disposizione in esame consente alle aziende dei settori individuati nell'allegato I e che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale, per le ore integrate tra la data di entrata provvedimento e il 31 maggio 2022, di essere esonerate dal pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Inps si ricava l'andamento del ricorso alla cassa integrazione degli ultimi anni sintetizzato nel prospetto che segue:

#### Ore autorizzate e relativo tiraggio nei settori e negli anni sotto indicati

Settore	2017	2018	2019	2020	2021
Ore autorizzate settore siderurgia	23.655.913	2.426.485	15.217.072	44.416.059	29.030.149
- di cui utilizzate	12.289.863	571.807	8.508.741	19.425.638	6.961.597
<i>Tiraggio</i>	<i>52%</i>	<i>24%</i>	<i>56%</i>	<i>44%</i>	<i>24%</i>



Ore autorizzate settore legno	4.040.420	1.955.824	2.104.149	29.922.885	11.017.279
- di cui utilizzate	1.097.858	844.841	861.800	11.182.992	2.778.625
<i>Tiraggio</i>	27%	43%	41%	37%	25%
Ore autorizzate settore ceramica	3.183.685	3.459.329	2.909.283	20.647.145	8.360.477
- di cui utilizzate	528.827	1.183.191	991.138	6.092.633	1.410.974
<i>Tiraggio</i>	17%	34%	34%	30%	17%
Ore autorizzate settore automotive	28.920.229	16.677.299	45.359.819	117.889.326	76.303.847
- di cui utilizzate	10.083.775	7.352.631	20.066.953	45.545.962	18.707.396
<i>Tiraggio</i>	35%	44%	44%	39%	25%
Ore autorizzate settore agroindustria	44.180	12.350	736	778.434	466.414
- di cui utilizzate	19.522	8.203	-	258.077	157.134
<i>Tiraggio</i>	44%	66%	0%	33%	34%
<b>Totale ore autorizzate</b>	<b>59.844.427</b>	<b>24.531.287</b>	<b>65.591.059</b>	<b>213.653.849</b>	<b>125.178.166</b>
<b>- di cui utilizzate</b>	<b>24.019.845</b>	<b>9.960.672</b>	<b>30.428.632</b>	<b>82.505.301</b>	<b>30.015.725</b>
<b><i>Tiraggio</i></b>	<b>40%</b>	<b>41%</b>	<b>46%</b>	<b>39%</b>	<b>24%</b>

Dai dati sopraesposti, considerata la situazione di crisi energetica, si ipotizza un ricorso alla cassa integrazione ai livelli del 2020 (anno peggiore nella serie) e sulla base dei parametri indicati di seguito si stimano le minori entrate contributive:

Numero ore autorizzate ( <i>in milioni</i> )	45,2
Tiraggio medio ipotizzato	50%
retribuzione oraria	12,7
aliquota media contributo addizionale	12%
contributi addizionali ( <i>in milioni di euro</i> )	34,4

Le minori entrate contributive di 34,4 milioni di euro determinano i seguenti effetti finanziari:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2022	2023	2024
Minori entrate contributive	-34,4	0,0	0,0
effetto fiscale indotto	0,0	12,9	-5,3
Minori entrate al netto degli effetti fiscali	-34,4	12,9	-5,3

Alle minori entrate valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi **del comma 3**.

### Comma 3

La disposizione prevede che agli oneri derivanti **dal comma 1** pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:



- a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che presenta le necessarie disponibilità;
- b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
- c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;
- d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
- e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.

#### **Art. 12 (Agevolazione contributiva per personale azienda in crisi)**

La norma proposta, in ragione della particolare situazione di crisi aggravata dal conflitto russo-Ucraino prevede la concessione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, c. 119, della L. 234/2021 per le imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, c. 852, della L.296/2006 nei casi di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Il comma 119 dell'art. 1 della L. 234/2021 estende l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di trentasei mesi) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del Ministero dello sviluppo economico.

Gli oneri sono stati quantificati mediante la metodologia già utilizzata per la quantificazione degli oneri relativi al comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e per il citato articolo 1, c. 119, della L. 234/2021, cui la presente disposizione accede.

In particolare, le basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione dell'onere derivante dall'esonero in esame sono:

- Platea interessata dalla norma: 2.000 lavoratori;
- Importo medio mensile di sgravio: 254 euro
- Durata sgravio: 36 mesi
- Decorrenza norma: aprile 2022

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Gli effetti derivanti dalla disposizione sono rappresentati di seguito precisando che le minori entrate contributive costituiscono in ogni caso limite di spesa:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica;- effetti negativi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Effetto fiscale	Effetto complessivo
2022	-2,1	0,0	-2,1
2023	-6,3	0,8	-5,5
2024	-6,3	2,1	-4,2



2025	-4,2	1,4	-2,8
2026	0,0	0,6	0,6
2027	0,0	-0,7	-0,7

Si precisa che non si è tenuto conto dell'effetto finanziario derivante dal risparmio di spesa derivante dalla eventuale mancata fruizione del beneficio all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92. in caso di assunzione di lavoratori in NASPI.

Alle minori entrate derivanti dalla disposizione in esame pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;

b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

**Articolo 12-bis (Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio).**

L'articolo stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del DL 41/2021 recanti la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti fiscali a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Sotto il profilo finanziario la disposizione determina il venir meno delle sanzioni e degli interessi relativamente ai versamenti effettuati da febbraio 2020 fino all'entrata in vigore dell'articolo 22-bis del DL 41/2021, nei soli casi in cui non siano già stati corrisposti. Non essendo disponibili i dati relativi alle fattispecie interessate, in un'ottica prudenziale si assume che la misura determini un onere di circa 3,6 milioni di euro per il 2022.

All'onere derivante, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

**Articolo 12-ter (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che per assicurare gli interventi in esame è previsto il relativo finanziamento interamente a carico dei datori di lavoro mediante specifico contributo straordinario al fondo di solidarietà relativo.

**Articolo 12-quater (Disposizioni in materia di lavoro sportivo)**

La disposizione interviene nella disciplina di detassazione pari al 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia in ragione di rapporti di lavoro sportivo di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015. In particolare, si prevede che tale agevolazione trovi applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia



superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si stima che la disposizione in esame, peraltro restrittiva, non determini effetti coerentemente con la valutazione della disposizione originaria.

**Articolo 12-quinquies.** *(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)*

La disposizione ha carattere meramente ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 12-sexsies** *(Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali).*

La disposizione è volta a superare la più stringente formulazione della norma che stabilisce l'invio delle comunicazioni esclusivamente mediante SMS o posta elettronica. La sua formulazione, consentirà infatti di individuare e rendere obbligatorie diverse modalità informatiche per adempiere all'obbligo di legge, consentendo contestualmente di monitorare il ricorso alle prestazioni occasionali e di semplificare gli adempimenti rimessi ai committenti. La disposizione, che inserisce l'inciso "fatte salve le attività autonome occasionali intermedie da piattaforme digitali di cui alla L.n.233/2021" è volta ad evitare sovrapposizioni e soprattutto problematiche relative alle tempistiche (i.e. le comunicazioni delle piattaforme sono ex post). La norma ha carattere ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 12-septies** *(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti).*

La disposizione normativa introduce modifiche di carattere terminologico in relazione alle definizioni previgenti di centralinisti non vedenti e centralinisti telefonici privi della vista, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che ciò non impatta sugli obblighi assunzionali dei datori di lavoro ma è funzionale ad una attualizzazione della platea dei beneficiari coerente con l'attuale quadro normativo.

La modifica di cui alla lett. b) risulta coerente con quanto disposto dall'art. 3 c. 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e non genera impatti sulla spesa pubblica.

Quanto alle lettere c) e d) si tratta di disposizioni ordinamentali che non generano nuovi o maggiori oneri.

**Art. 13 (Ferrobonus e marebonus)**

La disposizione prevede ulteriori risorse per il 2022 per finanziare sia il cosiddetto "marebonus" (19,5 milioni di euro), di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" (19 milioni di euro) previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020.

Con il cosiddetto "marebonus", previsto, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018. Il cosiddetto "marebonus" è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 110), che ha autorizzato la spesa



di 20 milioni di euro per l'anno 2021, e successivamente dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 648 della legge di stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il "ferrobonus". La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 111) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. La misura è stata successivamente rifinanziata dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 38.

**Articolo 13-bis** *(Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci.*

Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, si prevede che ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, possa riconoscere una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale. Tale riduzione dei canoni è determinata da ciascuna autorità di sistema in funzione di obiettivi specifici dalla stessa determinati nonché dalle risorse disponibili nei propri bilanci.

In analogia con quanto previsto dall'articolo 199, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, stabilisce che le Autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, si prevede che le suddette Autorità, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, possano applicare una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale.

La disposizione, specificando che la riduzione dei canoni relativi a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, senza peraltro utilizzare l'avanzo di amministrazione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 13-ter** *(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)*

Si introducono modifiche di carattere ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

**ART.14** *(Clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada)*

L'articolo detta disposizioni finalizzate a fornire una risposta all'eccezionale aumento dei prezzi di carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori. Si provvede attraverso alcune modifiche all'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, riguardante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.



Con tali modifiche, alla lettera a) si prevede che nei contratti stipulati in forma scritta deve essere introdotta quale elemento essenziale contratto di trasporto di merci su strada, una clausola di adeguamento al costo del carburante che, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, preveda l'adeguamento del corrispettivo qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Inoltre, alla lettera b), si stabilisce che al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione e di incentivare, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, la determinazione del corrispettivo dei contratti di trasporto di merci su strada in forma orale è effettuata in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa italiana di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come periodicamente aggiornati, con cadenza trimestrale, dal medesimo Ministero sul proprio sito internet ai sensi del comma 2.

Le disposizioni introdotte sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 15 (Contributo per il settore dell'autotrasporto)**

Il comma 1, in considerazione della forte crisi economica determinatasi dagli aumenti nel settore energetico e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, incrementa, per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, di 15 milioni di euro, che assegna risorse al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

Il comma 2, per le medesime finalità di cui al comma 1, incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, destinando tale importo ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Agli oneri, quantificati in euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 38.

#### **ART 16 (Esonero dal versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)**

L'Autorità di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. È una autorità amministrativa indipendente e rientra nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011, “*gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste*” sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.

In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera dell'Autorità n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021 e dalla determina del Segretario generale n. 30/2021 del 4 marzo 2021, sono state stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2021 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.

La disposizione prevede l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

A tal fine la disposizione autorizza la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.





La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai contributi applicati nel corso dell'anno 2021, in relazione ai quali l'Autorità di regolazione dei trasporti ha previsto un introito pari a 1,4 milioni di euro, derivante dall'esazione del contributo da parte di circa 3.114 imprese dell'autotrasporto

**ART. 17 (Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)**

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti. Con decreto del **Ministro** delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 38.

**Articolo 17-bis. (Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)**

**Articolo 17-ter. (Disciplina del sistema di interscambio di pallet)**

**Articolo 17-quater. (Clausola di invarianza finanziaria)**

Con le disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter, si prevede l'istituzione del sistema di interscambio di pallet precisandone le finalità e definizioni.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento.

Ai sensi dell'articolo 17-quater, dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate a legislazione vigente.

**ART. 18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)**

La disposizione introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. Tale contributo è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo dello stesso, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2021.

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La disposizione prevede, altresì, che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza



facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano nulli e che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire nel 2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si utilizzano i dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti dalla misura relativamente all'anno 2022.

Tabella 1

	Importo contribuito	
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2022	20%
Agricoltori	620.920.357	124.184.071

*In euro*

Tabella 2

	Importo contribuito	
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2022	20%
Veicoli da pesca	79.501.100,00	15.900.220

*In euro*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, **valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022** si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

#### **Art. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)**

La disposizione prevede la possibilità per imprese agricole e della pesca di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, con possibilità di allungare fino a 25 anni il relativo periodo residuo di rimborso.

Per agevolare l'accesso alle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione, dette operazioni possono essere assistite dalle garanzie dirette rilasciate da ISMEA ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 102/2004. Per evitare ulteriori oneri a carico delle imprese agricole e sostenerne la liquidità, l'accesso alle predette garanzie sarà gratuito (ovvero, non si applicherà la cd. "commissione di garanzia" di ISMEA), nei limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti *de minimis*, l'accesso alle predette garanzie.



Agli oneri, **pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**Comma 3-bis. La norma si applica alle imputazioni di prelievo già iscritte a ruolo, nonché sulle imputazioni di prelievo attualmente non esigibili per provvedimenti giurisdizionali qualora l'esito del giudizio sarà favorevole all'Amministrazione.**

L'importo del prelievo attualmente affidato da AGEA a AdE-R per la riscossione è pari a Euro 788.769.796, di cui Euro 511.086.870 immediatamente esigibile ed Euro 277.682.926 la cui riscossione è sospesa a causa di atti di opposizione, diretta o giurisdizionale.

Tale importo è distribuito in 4.968 cartelle di pagamento.

Per quanto riguarda gli effetti della norma, si ritiene che essa possa produrre una sensibile deflazione del rilevante contenzioso in essere, grandemente aumentato negli ultimi mesi a seguito della ripresa delle attività di riscossione coattiva da parte di AdE-R, oltre che un maggiore incasso delle somme dovute.

In proposito, si rileva a mero titolo di esempio che sono state notificate ad AdE-R e all'AGEA già 933 richieste formulate ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 544, della L. 228/2012, per le quali i tempi di risposta sono fissati in 220 giorni a pena di decadenza della pretesa creditoria erariale.

Nel contempo, si ravvisano conseguenze positive sia sul piano finanziario che su quello gestionale, posto che i debitori interessati dall'applicazione della disposizione sono tutti destinatari di procedure di riscossione coattiva, e che con l'adesione alla rateizzazione:

- a) si impegnerebbero a pagare spontaneamente in forma rateale;
- b) rinuncerebbero al contenzioso avviato, con conseguente deflazione del medesimo e dei relativi costi;
- c) consentirebbero ad AdE-R di non proseguire nell'attività di riscossione coattiva con risparmio dei correlativi oneri.

Ai suddetti risparmi, pur non esattamente quantificabili allo stato, si associa la totale assenza di costi a carico dell'Erario, perché la rateizzazione recata dalla norma proposta, analogamente a quanto previsto dagli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 3, da un lato lascia immutato l'importo del credito e dall'altro lato è comprensiva di nuovi interessi di rateizzazione, che per il rinvio disposto al citato articolo 8-quater sono calcolati ai seguenti tassi d'interesse:

- a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
- b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;
- c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.

La disposizione, fermo restando tassi e condizioni, si limita ad introdurre una ulteriore possibilità di rateizzazione connessa con la notifica di atti di riscossione coattiva, per coloro che non abbiano aderito a quella attivabile al momento della notifica dell'imputazione del debito da parte dell'AGEA.

Ciò premesso, non si ravvisano impatti diretti a carico del bilancio dello Stato risulta, in quanto nei tendenziali della riscossione a mezzo ruolo non sono infatti stati previsti incassi derivanti dalla riscossione coattiva dei carichi riferiti alle cd. "quote latte", già affidati da AGEA all'Agente della



riscossione. Pertanto, la rateizzazione amministrativa che la disposizione introduce è priva di effetti finanziari negativi sul gettito della riscossione a mezzo ruolo.

**Articolo 19-bis. (Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)**

La norma interviene sulla disciplina della prelazione agraria.

In base all'attuale normativa, il diritto di prelazione agraria non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati da un Ente ai fini della formazione della proprietà coltivatrice, ovvero quando vengano acquistati o venduti da ISMEA. In tali casi, sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitù civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà agli Enti o a ISMEA, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.

Si estende l'ambito di applicazione della norma speciale (e quindi l'esclusione della operatività della prelazione) all'ipotesi in cui i terreni siano acquistati da giovani che intendono insediarsi in agricoltura mediante finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, e sui quali sia stata rilasciata la garanzia da parte di ISMEA.

La disposizione in parola, che non implica oneri per la finanza pubblica, ha la finalità di semplificare ed efficientare la procedura di acquisto e vendita di terreni da parte dei giovani, scongiurando l'eventualità che le procedure istruttorie sulla concessione dei finanziamenti vengano di fatto vanificate per il successivo esercizio del diritto di prelazione da parte di un terzo, con conseguente dispendio di risorse.

**Articolo 19-ter. (Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)**

Al comma 1 viene integrato l'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, nel quale sono definiti i prodotti agricoli deperibili, considerando tali anche quelli a base di carne che presentino una tra le caratteristiche specificate. La proposta, avente carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 2 si introduce una disposizione ordinamentale che, modificando l'articolo 4 del D.lgs. 198/2021, estende l'applicazione della disciplina dei termini di pagamento a 30 giorni nelle transazioni commerciali aventi ad oggetto alcuni prodotti alimentari, anziché a 60 giorni (come peraltro già previsto, in passato, dall'articolo 62 del DL 1/2012). Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 3 si fa riferimento alla possibilità, introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. decreto agosto), di impiegare in missione per più di 24 mesi i lavoratori somministrati per i quali l'agenzia interinale abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Tale norma, che il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. decreto fiscale) aveva reso strutturale eliminando ogni limite temporale alla sua vigenza, è stata poi nuovamente modificata con la legge di conversione del decreto stesso (legge 17 dicembre 2021, n. 215), e, successivamente, dall'art. 23-quater, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, che ne ha da ultimo delimitato l'efficacia al 31 dicembre 2022.

Lo strumento ha prodotto un importante impatto positivo sui livelli occupazionali, ancor più apprezzabili se si considera il periodo di passaggio dall'emergenza sanitaria da COVID-19 alla nuova emergenza geopolitica in atto, che stanno comportando le note conseguenze in termini di crisi finanziaria, il cui decorso appare ancora incerto e difficilmente prevedibile.



Un vincolo temporale stringente, come quello attualmente previsto, rischia di mettere nuovamente in discussione le assunzioni a tempo indeterminato che in questi mesi sono state incentivate dallo strumento in parola.

L'emendamento proposto prevede, pertanto, che il termine di vigenza della norma sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici.

Il comma 4 estende l'ambito di applicazione dell'art. 1, D.L. del 9 giugno 2021, n. 80, che prevede che i contratti sottoscritti da parte delle amministrazioni pubbliche con il personale necessario all'attuazione del PNRR possano essere stipulati "per un periodo superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile".

Con la disposizione, si estende l'applicabilità di tale disciplina ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica ai programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per una durata non eccedente la durata dei programmi medesimi.

Tale norma, che comporta effetti positivi sull'occupazione, offre la possibilità di garantire continuità nella esecuzione dei programmi pluriennali, che, avendo una durata definita, di norma settennale, comportano la necessità di soddisfare un temporaneo fabbisogno di personale aggiuntivo per il solo arco di tempo necessario alla realizzazione dei programmi stessi. Fabbisogno che non può essere soddisfatto con l'attuale disciplina generale prevista per i contratti a termine.

I commi 3 e 4 hanno carattere ordinamentale e non producono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **ART. 20 (Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)**

La presente proposta incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ulteriori 35 milioni di euro.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a **35 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Conseguentemente, al comma 3 del presente articolo si apportano alcune modifiche ordinamentali ai commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022, resesi necessarie per rimodulare l'intervento anche alla luce della riduzione dello stanziamento originario che viene utilizzato per la copertura delle proposte di cui al presente decreto-legge. Nel dettaglio:

- Alla lettera a), al punto 1 si riportano i riferimenti relativi all'approvazione del Regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio (che non erano ancora disponibili e vennero solo genericamente richiamati nella norma originaria);

- Alla lettera a), al punto 2, si specifica che la somma residua risultante sul fondo di cui al comma 515, a seguito delle riduzioni di cui all'articolo 19 comma 3 e articolo 20 comma 2, pari a 5 milioni di euro, è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al successivo comma 517 della medesima legge. E' previsto inoltre il supporto di Agea sia nella parte della sperimentazione che di definizione ed implementazione delle procedure; tale attività si rende necessaria per poter consentire la partenza a regime del fondo di mutualizzazione AgriCat dal 1° gennaio 2023; inoltre per consentire l'immediato avvio delle attività di sperimentazione e di predisposizione dei sistemi di gestione del Fondo, si stabilisce che la dotazione 2022 del fondo di cui al comma 515 sia direttamente assegnata ad Ismea.

- Alla lettera b) si differisce l'apertura del conto corrente di tesoreria al 1° gennaio 2023, alla luce del fatto che le attività del 2022 non prevedono il pagamento di compensazioni agli agricoltori e che i versamenti sul fondo a regime con prelevamenti dal primo pilastro della Politica agricola comune (Feaga) e dal secondo pilastro Pac (Feasr) partiranno dal 2023; inoltre, si individua Agea quale soggetto preposto al prelievo a



carico dei pagamenti diretti della Pac delle quote di partecipazione degli agricoltori e di verifica di eventuali sovracompenzioni con altre misure di gestione del rischio. L'affidamento di tali compiti ad Agea deriva dal fatto che, tra le varie funzioni, l'Agenzia si occupa anche del coordinamento degli organismi pagatori delle misure del primo pilastro Pac; inoltre, nell'attuale programmazione, AGEA è stata individuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale organismo intermedio sulla "misura 17 - gestione del rischio del programma di sviluppo rurale nazionale 2015-2022" e, pertanto, già svolge attività di verifica mirate ad evitare sovracompenzioni sulla misura gestione dei rischi.

- Alla lettera c) si elimina dal comma 518 la parte che prevede, per il corrente anno, il versamento delle risorse di cui al comma 515 nel conto corrente di tesoreria, in quanto le risorse 2022 verranno direttamente trasferite ad Ismea.

#### **Articolo 20-bis (Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA)**

In considerazione dell'attuale congiuntura economica, accentuata dall'aumento dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire liquidità alle imprese agricole si propone di estendere per tutto il 2022 la procedura, prevista dal decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito dalla legge n. 27 del 2020 (c.d. "decreto Cura Italia"), che consente alle amministrazioni competenti, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, di rinviare l'esecuzione degli adempimenti al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 20-ter. (Semplificazioni per le imprese agricole)**

Al fine di semplificare e rendere efficiente la spesa, la norma dispone l'abrogazione dell'articolo 78, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 41, comma 4 bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Si tratta di due norme con le quali sono state introdotte, all'indomani del proclamato stato di emergenza conseguente alla pandemia provocata dal COVID-19, misure di sostegno per le imprese agricole per contrastare la crisi di liquidità connessa ai primi provvedimenti restrittivi adottati dal Governo.

In particolare, con l'articolo 78, comma 4bis, del cd. Cura Italia, si prevedeva la concessione di mutui a tasso zero per l'estinzione di passività bancarie, destinati esclusivamente alle PMI agricole ubicate nei Comuni individuati dal D.P.C.M. del 1° marzo 2020, decreto che come noto, già l'8 marzo dello stesso anno, veniva superato con l'introduzione – per l'intero territorio nazionale – di misure restrittive e di contrasto del diffondersi del virus.

Con il comma 4-bis dell'articolo 41, del cd. Decreto Liquidità, si introduceva invece la concessione di mutui agevolati per tutte le PMI agricole, finalizzata alla ristrutturazione di mutui in essere, alla copertura di spese di gestione o a progetti di investimento nel settore agricolo.

Entrambe le misure venivano inserite nella prima versione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19 (QT), Quadro che, in ragione dell'andamento della stessa emergenza, ha subito ben 6 emendamenti e la cui durata risulta ad oggi prorogata sino al 30 giugno 2022.

Mentre maturavano i provvedimenti attuativi delle due norme sopra indicate, nuovi e più vantaggiosi strumenti sono stati messi a disposizione delle PMI agricole e della pesca per far fronte alle esigenze connesse all'emergenza da COVID-19: le garanzie gratuite per liquidità, investimenti, rinegoziazione e consolidamento sempre nell'ambito del QT (art. 13, DL 23/2020 e s.m.i.), l'estensione all'intero territorio nazionale delle agevolazioni "Resto al Sud" per sostenere, anche con contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, gli investimenti per la produzione primaria (art. 43 quater, DL



76/2020), per arrivare all'articolo 19 del recente DL 21 marzo 2022, n. 21 per la rinegoziazione e ristrutturazione di mutui agrari fino a 25 anni, con garanzia Stato gratuita.

In questo contesto, le disposizioni in commento aggiungerebbero nuovi strumenti che finirebbero per creare disorientamento nell'utenza (nuovi mutui, ma solo per alcuni Comuni o solo per determinate finalità con vincoli particolari) e stratificazione di burocrazia (nuova modulistica, nuove procedure, nuove dichiarazioni).

Conseguentemente, si prevede la chiusura delle contabilità speciali n. 6253 e n. 6254.

#### **ART. 21 (Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)**

La previsione normativa è volta a favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire la mancanza di prodotti chimici a seguito della crisi russo-ucraina (di cui l'Italia è un grande importatore). Viene quindi ribadita la necessità e l'importanza di normare tali sottoprodotti anche nell'ambito dell'economia circolare, prevedendo la delega al Mipaaf per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

La disposizione **ha carattere ordinamentale** e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 21-bis. (Applicazione del deflusso ecologico)**

**Il comma 1, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.**

**Il comma 2 prevede un'attività di monitoraggio in capo alle Autorità distrettuali di bacino che rientra nelle competenze istituzionali di queste ultime, che pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

#### **ART. 22 (Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)**

La disposizione in esame prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive, come definite dal comma 2, in misura corrispondente al 50% dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 in cui è gestita l'attività ricettiva. Il comma 2 precisa che l'incentivo in esame spetta alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici come definite dal comma. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti passivi siano gestori delle attività esercitate nei predetti immobili e che gli stessi soggetti abbiano subito nel secondo semestre dell'anno 2021 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Per la valutazione degli effetti di natura finanziaria sono stati quindi considerati i versamenti IMU dei soggetti indicati dal comma 2; in particolare, stante la condizione prevista secondo cui il soggetto passivo deve essere anche gestore dell'attività, si stima un importo IMU dovuto a titolo di seconda rata 2021 pari a 184,4 milioni di euro per tutti gli immobili utilizzati, di cui circa 156 milioni di euro riferibili ai soli fabbricati classificati nella categoria catastale D2.

Sulla base dei dati relativi alla fatturazione elettronica, aggiornati a dicembre 2021, risulta che la perdita media di fatturato dei settori interessati dalla disposizione in esame, registrata nel secondo semestre 2021 rispetto al corrispondente periodo del 2019, è di circa il 20%. I dati della fatturazione elettronica non consentono però di valutare gli effetti della disposizione in esame sui singoli contribuenti e a tal fine sono stati quindi utilizzati i dati delle liquidazioni periodiche IVA rilevando che circa il 20% dell'IMU dovuta per la seconda rata 2021 sia riferibile a soggetti interessati dall'applicazione della disposizione in esame. Considerando che l'agevolazione in esame spetta limitatamente al 50% dell'importo versato a titolo di



seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 gli oneri per l'anno 2022, relativi alla concessione del credito d'imposta, risultano pari a 15,6 milioni di euro (156x20%x50%).

Il comma 3 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Al riguardo non si ascrivono effetti trattandosi di una rinuncia a maggior gettito.

I commi 4 e 5 condizionano l'applicazione della misura di sostegno al rispetto della normativa europea ed in particolare dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, **valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

#### **Articolo 22-bis. (Misure di sostegno per il comparto teatrale)**

La disposizione in esame introduce misure di sostegno per il comparto teatrale attraverso la sospensione nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 dei versamenti delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e quelli relativi all'IVA.

Al riguardo con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si evidenzia che sotto il profilo finanziario poiché il recupero dei versamenti è previsto entro il 2022, la disposizione non comporta effetti nell'anno in corso ma solo un diverso profilo dei versamenti mensili.

In particolare, le minori entrate che si verificherebbero nei mesi di maggio e giugno, stimate sulla base dei versamenti 2019, ammonterebbero a 18,4 milioni di euro.

Di seguito la tabella di dettaglio:

mln di euro	di apr-22	maggio stima su 2019	giugno stima su 2019
Irpef	5,8	5,7	5,5
Iva	2,1	3,0	3,4
Add reg	0,3	0,3	0,3
Add com	0,1	0,1	0,1
<b>Totale</b>	<b>8,3</b>	<b>9,1</b>	<b>9,3</b>

Si segnala che i versamenti del mese di aprile, in scadenza il giorno 16, risultano già incassati e ammontano a 8,3 milioni di euro in linea con quanto incassato nello stesso mese del 2019.

#### **Articolo 22-ter (Contributo straordinario all'ENIT).**

L'articolo 22-ter dispone, al primo comma, che venga concesso, per l'anno 2022, un contributo straordinario di 15 milioni di euro all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

Il comma 2 prevede, quale copertura finanziaria, che venga ridotto di 15 milioni di euro, per l'anno 2022, lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando





**l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, in ordine al quale, al netto della disposizione *de qua*, risultano 15 milioni di euro per l'anno 2022.**

**Articolo 22-quater. (Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico)**

**In relazione alla richiesta in oggetto, per quanto riguarda il comma 2, di competenza di questa Amministrazione, si rappresenta che la norma non comporta oneri, perché si limita a introdurre una temporanea liberalizzazione del regime degli interventi, stabilendo che, per le opere indicate, non sia necessario acquisire le autorizzazioni relative ai profili di interesse culturale e paesaggistico.**

**ART. 23 (Revisione dei prezzi)**

L'articolo 1-*septies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come integrato e modificato, dapprima, dall'articolo 1, commi 398 e 399, della 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, dall'articolo 29, comma 13, del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4 detta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021.

Stante il permanere di detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, l'articolo 25, comma 2, del decreto – legge 1° marzo 2022, n. 17, ha previsto un'estensione della disciplina recata dal citato articolo 1-*septies* anche al primo semestre 2022, incrementando la dotazione del fondo previsto dal comma 8 del medesimo articolo 1-*septies* di ulteriori 150 milioni di euro (che si aggiungono ai 200 milioni già stanziati per le compensazioni relative al primo e secondo semestre dell'anno 2021 dallo stesso articolo 1-*septies* e dall'articolo 1, comma 399, della 30 dicembre 2021, n. 234).

Con il D.M. 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 ottobre 2021, n. 258, sono state disciplinate le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Con decreto direttoriale 11 novembre 2021, pubblicato nella G.U. del 23/11/2021, n. 279, sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.

Attualmente, è in fase di predisposizione il decreto direttoriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto – legge n. 73 del 2021 di rilevazione delle variazioni percentuali superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021.

Inoltre, l'articolo 25, comma 2, del decreto – legge n. 17 del 2022 prevede l'adozione di un ulteriore decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative al primo semestre 2022.

Orbene, in considerazione del numero elevato delle domande di accesso alle risorse del fondo presentate in relazione al primo semestre 2021 (sono state presentate domande da 449 stazioni appaltanti per un totale di 1118 operatori economici) e dei tempi di completamento dell'attività istruttoria e di erogazione dei contributi, il **comma 1**, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possa riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un'anticipazione pari al 50% dell'importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal decreto ministeriale di cui al secondo periodo del medesimo comma 8. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Al comma 2 si dispone l'incremento:



- a) del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 per un importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022;
- b) del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per un importo di 120 milioni per l'anno 2022.
- Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

**Comma 3-bis:** detta disposizioni di carattere interpretativo volte a precisare che le previsioni introdotte per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, si interpretano nel senso che sono applicabili anche ai contraenti generali. In particolare, si prevede che gli articoli 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, si interpretano nel senso che essi si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto eventualmente previsto dai contratti o convenzioni.

La norma, precisando che le disposizioni richiamate si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche ai contraenti generali, ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 23-bis.** (*Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*)

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Piuttosto, l'applicazione del CCNL edile e il conseguente accesso al sistema bilaterale delle casse edili possono avere un effetto virtuoso sulle finanze pubbliche, essendo suscettibili di generare maggiori introiti sul piano fiscale, assicurativo e previdenziale (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate).

**ART. 24** (*Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power*)

L'articolo 24 modifica l'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni).

La disposizione presenta carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 1 lettera c-bis):** la norma interviene precisando che nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del DI n. 21/2012 è ricompresa altresì la costituzione di imprese qualora il loro oggetto sociale riguardi lo svolgimento di attività di rilevanza strategica, ovvero detengano attivi rilevanti per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

All'eventuale aumento delle notifiche associato a tale disposizione si farà fronte con le risorse (umane, finanziarie e strumentali) disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto del potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio (e in particolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo) disposto dall'articolo 27 del decreto-legge oggetto di conversione.

**ART. 25** (*Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012*)

L'articolo 25 modifica l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (comma 1), e prevede raccordi con la disciplina vigente di settore (commi 2 e 3).



In particolare, al comma 1, le lettere 0a) e 0a-bis) precisano che nell'ambito applicativo dell'articolo 2 del DI n. 21/2012 sono incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica. Le lettere c-bis) e d-bis) precisano i termini di applicazione di alcune norme procedurali, anche realizzando economie procedurali in caso di notifiche congiunte. Inoltre, viene precisato che nell'ambito applicativo dell'articolo 2 del DI n. 21/2012 è ricompresa altresì la costituzione di imprese qualora l'attività svolta o gli asset detenuti ricadano nei commi 1 e 1-ter del medesimo articolo, qualora uno o più soci esterni all'UE abbiano una quota almeno pari al 10%.

Si tratta di modifiche a carattere ordinamentale che pertanto non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, all'eventuale aumento delle notifiche associato a tali disposizioni si farà fronte con le risorse (umane e strumentali) disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto del potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio (e in particolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo) disposto dall'articolo 27.

*ART. 26 (Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)*

L'articolo 26, dopo l'articolo 2-ter del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 2 l'inserisce l'articolo 2-quater relativo alla semplificazione delle modalità di notifica ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali e introduttivo dell'istituto della prenotifica.

Il primo comma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei Ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei Ministri.

Il secondo comma introduce l'istituto della prenotifica nell'ordinamento nazionale. In particolare, è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del Gruppo di coordinamento, o in taluni casi del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.

La disposizione presenta **carattere procedimentale** e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2-bis** interviene precisando che nell'ambito applicativo dell'articolo 2 del DI n. 21/2012 sono incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica.

All'eventuale aumento delle notifiche associato a tale disposizione si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto del potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio (e in particolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo) disposto dall'articolo 27 del provvedimento.

*ART. 27 (Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)*

**Comma 1:** la disposizione prevede, al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali



costituito da dieci componenti per i quali è prevista anche l'attribuzione di compensi, nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione. Pertanto, l'onere complessivo annuo per l'attribuzione dei compensi ai predetti componenti è ricompreso nel limite massimo di 500.000 euro. Sono stimati ulteriori 260.000 euro connessi agli oneri a carico dell'amministrazione e alle spese di missione. Ipotizzando che il nucleo sarà operativo a partire dal mese di aprile 2022, la disposizione determina un onere di 570.000 euro per l'anno 2022 e di 760.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Comma 2: la disposizione apporta alcune modifiche all'art. 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. In particolare la modifica di cui alla lettera a) aggiunge il riferimento all'art. 1-bis dello stesso decreto legge tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 28 del presente decreto alla composizione del gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014. La lettera b) prevede la facoltà per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica della collaborazione della Guardia di finanza. La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la lettera a) apporta modifiche ordinali mentre per la lettera b) si prevede l'attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3: prevede che le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4: prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per il 2022 e in euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**ART. 28 (Ridefinizione dei poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)**

La disposizione sostituisce integralmente dell'art. 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2021, n. 21 in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, sistemi cloud e altri attivi di riferimento.

In particolare, il nuovo articolo 1-bis **al comma 2, ultimo periodo, precisa il contenuto del piano annuale oggetto di notifica da parte degli operatori interessati ai sensi del comma 2 dell'art. 1-bis del d.l. n. 21/2021, sostituendo al termine " dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche," il solo termine "descrizione".**

**La disposizione, pertanto, incide su un aspetto procedurale (nella specie il contenuto degli obblighi di notifica che grava sugli operatori) e non introduce nuovi oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica. Si prevede al comma 6 la modifica della composizione del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali con rappresentanti della Presidenza del Consiglio e di altri Ministeri nonché, al comma 7, l'istituzione di un Comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio e da altri rappresentanti dei Ministeri.**

Per le attività previste dal presente articolo, ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7, la disposizione precisa che non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e pertanto ad essa non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 29 (Rafforzamento della disciplina cyber)**

**Commi 1 e 2.** Si prevede che le pubbliche amministrazioni procedano alla diversificazione di prodotti e servizi di sicurezza informatica appartenenti alle categorie di prodotti caratterizzate da un alto livello di



pervasività sulle reti e dei sistemi in cui operano, con conseguente potenziale impatto sul rischio complessivo, acquisendo un ulteriore prodotto o servizio, laddove in uso, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al **comma 3 al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico**. Si tratta nello specifico delle seguenti tipologie di prodotti o servizi:

- sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed “endpoint detection and response” (EDR);
- “web application firewall” (WAF), prodotti necessari per ridurre il rischio di compromissione di reti e sistemi mediante lo sfruttamento di vulnerabilità su applicazioni web, attraverso l’analisi automatica e l’eventuale filtraggio delle richieste web.

**Comma 2-bis. La disposizione in materia di stazioni appaltanti, che procedono all’acquisto di prodotti o servizi tecnologici di sicurezza informatica, ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 3. Viene prevista l’adozione di una circolare da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 4.** Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Comma 5.** Si modifica l’articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, in materia di determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in presenza di rischi gravi e imminenti per la sicurezza nazionale connessi alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici. Trattasi di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 6** reca modificazioni all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 133, in materia di possibile durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale: la disposizione si inserisce nel quadro normativo definito dal decreto-legge n. 82 del 2021 e, in particolare, nel contesto delle previsioni in materia di personale. A tale riguardo, restano pertanto ferme le disposizioni finanziarie recate dallo stesso decreto-legge e le pertinenti quantificazioni.

**Articolo 29-bis (Riassegnazione di somme allo stato di previsione del Ministero della difesa)**

**Trattasi di norma di carattere meramente procedurale non produttiva di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**ART. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)**

La previsione normativa intende, nella particolare situazione di crisi internazionale, che involge l’approvvigionamento di materie prime ed i traffici commerciali ad esse connesse, porre sotto controllo i flussi commerciali concernenti l’esportazione verso Paesi terzi (extra UE) di determinati prodotti, in ragione della loro momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali.

A tali fini è prevista l’adozione di un DPCM che individua le materie prime critiche e l’attivazione di un meccanismo di preventiva notifica, **da parte di tutti i soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale** con descrizione dei dettagli dell’operazione di export, da effettuare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale almeno **20** giorni precedenti l’avvio dell’operazione, da parte delle imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell’Unione europea, direttamente o indirettamente, i materiali individuati dal DPCM nonché i rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia. L’inottemperanza, da parte degli operatori economici, agli obblighi di notifica o la contravvenzione al veto imposto, comportano la nullità delle operazioni e degli atti adottati nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa.



La disposizione ha carattere temporaneo, strettamente connesso al periodo di crisi attuale e si applica fino al 31 luglio 2022.

Dall'attuazione **del presente articolo** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**ART. 31 (Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)**

**Al comma 1, la disposizione volta a precisare l'ambito di applicazione della norma in materia di coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a precisare l'ambito di applicazione della disposizione, senza ampliarne l'estensione e platea dei potenziali beneficiari.**

La disposizione, al comma 1, lettera a) prevede l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa, assicurata mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro di cui all' articolo 42 del d. lgs. n. 286/1998 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. All'attivazione dei servizi, cui si provvederà mediante accordi quadro nazionali e convenzioni prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le forme di accoglienza pubblica già assicurate mediante la rete dei Centri di Assistenza Straordinaria (CAS) gestiti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, per la durata della protezione temporanea riconosciuta ai sensi del D. Lgs. n. 85/2003 e dai conseguenti provvedimenti attuativi. La misura è prevista per un massimo di 15.000 unità. Il costo unitario medio pro die dell'assistenza diffusa è stimato in euro 33/persona/giorno, che proiettato per il massimo di 15.000 unità fino al 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 142 milioni. Tale costo deve essere, infatti, sostanzialmente allineato al costo unitario pro die dell'assistenza assicurata nei predetti CAS.

**L'ultimo periodo riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è volto esclusivamente a definire, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse stanziate – pari a 142 milioni fino al 31 dicembre 2022 - per le attività di accoglienza diffusa mediante accordi quadro nazionali e convenzioni ai sensi del presente articolo, alcune clausole di esclusione relative ai soggetti, ivi inclusi i componenti degli organi di amministrazione, stipulanti le predette convenzioni.**

Il comma 1, lettera b), prevede, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera g) del citato D. Lgs. N.85/2003, la concessione di un contributo per il sostentamento delle persone provenienti dall'Ucraina che hanno già provveduto ad una autonoma sistemazione, stabilendo un valore medio commisurato a quanto riconosciuto in occasione di eventi calamitosi sul territorio nazionale, con un termine stabilito in 90 giorni, per un costo unitario medio pro die stimato in euro 10/persona/giorno, che proiettato per un massimo di 60.000 unità, per la durata massima di 90 giorni con termine non oltre il 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 54 milioni.

Il comma 1, lettera c) prevede la copertura del costo dell'assistenza sanitaria che, in attuazione del richiamato dall'art. 4, comma 1, lettera g) del citato D. Lgs. N.85/2003, ai soggetti aventi titolo alla protezione temporanea ivi prevista sia riconosciuto pieno accesso al Servizio sanitario nazionale, mediante l'attivazione, con le modalità già in uso per i richiedenti protezione internazionale, della tessera sanitaria. Il costo capitaro medio stimato a carico del SSN dal Ministero della salute è quantificato in euro 2018/persona su base annua. Pertanto tale previsione, proiettata su un massimo di 100.000 unità fino al 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 152 milioni.

Di seguito il riepilogo dimostrativo della quantificazione degli oneri:

Dimostrazione della quantificazione degli oneri
---



	Lettera a)	Lettera b)	Lettera c)	Copertura complessiva in milioni di euro
2022	141,57	54	151,35	346,92
arrotondamenti	142	54	152	348

Lettera a):  $33 \text{ euro} / \text{giorno} * 286 \text{ giorni} * 15.000 \text{ unità} = 141,57 \text{ milioni di euro}$

Lettera b):  $10 \text{ euro/giorno} * 90 \text{ giorni} * 60.000 \text{ unità} = 54 \text{ milioni di euro}$

Lettera c):  $2.018/12 * 9 \text{ mesi} = 1.513,5 * 100.000 = 151,35 \text{ milioni di euro}$

Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 348 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.

Il comma 3 prevede, nei medesimi limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, un incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, per un importo di 7.533.750 euro per l'anno 2022.

La disposizione comporta quindi un onere complessivo pari a 355.533.750 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della disposizione di copertura finanziaria.

**Articolo 31-bis (Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati dall'Ucraina)**

**Con la norma in esame, nell'ambito della gestione dell'emergenza conseguente alla crisi bellica ucraina, s'intende assicurare un maggiore supporto ai Comuni per l'accoglienza ed assistenza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina.**

**In questo senso, il comma 1 prevede la corresponsione ai Comuni di un rimborso per i costi sostenuti per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA), provenienti dalle aree interessate dal conflitto, nelle strutture a ciò destinate, ovvero per il rimborso degli oneri relativi agli affidamenti familiari.**

Tale rimborso viene corrisposto nel limite massimo di cento euro pro capite/pro die.

La determinazione dell'ammontare complessivo massimo di tali rimborsi è effettuata in relazione al numero di giorni che intercorrono tra il 24 febbraio 2022 (data di inizio delle operazioni militari in Ucraina) e il 31 dicembre 2022 (data di scadenza dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 28 febbraio 2022), tenuto conto del numero complessivo di presenze che possono ipotizzarsi in relazione ai flussi di ingresso dei minori accertati nel primo bimestre del conflitto.

Occorre, inoltre, considerare la necessaria differenziazione dell'importo da corrispondere ai Comuni a seconda che:

1. si tratti di accoglienza in strutture autorizzate o accreditate;

2. ovvero di affidamento familiare ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

In particolare, in ragione dei costi medi rilevati per le due cennate categorie di assistenza, si è preso in considerazione un rimborso di importo massimo pari ad euro 100 pro capite – pro die per l'accoglienza in strutture e di euro 20 pro capite – pro die per i minori in affidamento familiare.

Nella definizione di un'ipotesi di flussi di MSNA da accogliere fino al 31 dicembre 2022, è stato assunto, come base di partenza per l'elaborazione, il numero di MSNA accertato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla data del 19 aprile 2022, che risulta pari a 2.714.

In assenza di dati certi in base ai quali determinare il numero di minori da assistere fino alla fine dell'anno, anche in relazione all'estrema incertezza sull'evoluzione della situazione bellica, si stima in via speditiva che tale numero complessivo possa essere determinato ipotizzando incrementi per



bimestri successivi, ridotti del 30% rispetto al bimestre precedente, in ragione dell'accertata tendenza alla riduzione dei flussi di profughi provenienti dalle zone di guerra, secondo la seguente tabella.

Numero MSNA accoglienza	Periodo di riferimento	Numero di giorni	Giornate di
2.714	24.02.2022-31.12.2022	311	844.054
1.900	01.05.2022-31.12.2022	245	465.500
1.330	01.07.2022-31.12.2022	184	244.720
931	01.09.2022-31.12.2022	122	113.582
651	01.11.2022-31.12.2022	61	39.711
		<b>Totale</b>	<b>1.707.567</b>

Il numero complessivo di giornate di accoglienza, in ordine al quale occorrerà provvedere al rimborso degli oneri sostenuti dai Comuni, fino al 31.12.2022, è dunque pari a 1.707.567.

Al fine di stabilire quante giornate di accoglienza sono riferibili ai minori accolti in strutture e quante ai minori in affidamento familiare, si sono presi in considerazione i dati percentuali dei MSNA accolti alla data del 19 aprile 2022. Da tale rilevazione, emerge che il 17,7% dei predetti è accolto in strutture, mentre l'82,3% è accolto in famiglie.

Conseguentemente, a fronte di 1.707.567 di giornate di accoglienza per le quali di prevede di dover sostenere gli oneri, fino alla cessazione dell'emergenza, applicando le percentuali sopra riportate, si desume che:

- a) 302.239,36 giornate saranno da riferirsi ai MSNA accolti in strutture e
- b) 1.405.327,64 saranno da riferirsi ai MSNA accolti in famiglia.

Prevedendo un rimborso massimo di euro 100 per i MSNA in strutture e euro 20 per i MSNA accolti in famiglia, si determinano i seguenti importi complessivi:

- 302.239,36 \* 100 euro = 30.223.936 euro (MSNA in strutture)
- 1.405.327,64 \* 20 euro = 28.106.552,8 euro (MSNA accolti in famiglie)

Ne consegue che l'ammontare complessivo annuo massimo da corrispondere ai Comuni a titolo di rimborso, in relazione al comma 1, è determinato in 58.330.488,80 euro.

La gestione dell'erogazione delle somme a rimborso è affidata, ai sensi del comma 1, al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 876 del 13 marzo 2022. Il predetto dovrà avvalersi, per l'esercizio delle funzioni commissariali, di una struttura di supporto, da definirsi con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022.

Pertanto, le risorse complessivamente necessarie per la copertura del fabbisogno finanziario della presente disposizione sono complessivamente quantificate, fino al 31 dicembre 2022, in 58.568.189,39 euro, come da seguente tabella:

VOCI DI COSTO	IMPORTO STIMATO
Rimborsi ai Comuni	€ 58.330.489
Struttura di supporto al Commissario	€ 237.701
<b>Totale</b>	<b>€ 58.568.190</b>





Il comma 2 provvede a definire la copertura finanziaria di detti oneri a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Si prevede, inoltre, che il Fondo in questione, per l'esercizio finanziario 2022, sia conseguentemente integrato a valere sui risparmi accertati, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

*Articolo 31-ter. (Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)*

L'articolo prevede disposizioni volte a rendere più efficace e incisiva l'azione amministrativa con misure finalizzate a perfezionare norme e istituti già in vigore, oltre che accelerare i processi decisionali e gestionali che il continuo evolversi dello scenario politico internazionale richiede, nonché a favorire la migliore gestione, il presidio e la sicurezza delle risorse economiche congelate, con riferimento alla particolare tipologia di alcune di esse (imbarcazioni e ville di lusso) nel limite delle risorse allo scopo autorizzate.

La disposizione prevede un onere pari ad euro 13,7 milioni di euro per l'anno 2022 che comprende i costi urgenti di gestione delle risorse economiche ed in particolare delle imbarcazioni e dei compendi immobiliari oggetto di congelamento, per effetto dei provvedimenti assunti.

In tale quantificazione sono stati considerati gli oneri urgenti che fino ad ora le Direzioni territoriali competenti dell'Agenzia del demanio hanno stimato come necessari a garantire la custodia, l'amministrazione e la gestione delle suddette risorse anche al fine di scongiurare eventuali danni e pregiudizi conseguenti. Trattasi di costi soggetti a continue modifiche e progressivi aumenti in ragione delle peculiarità dei beni oggetto di congelamento e del loro elevato valore patrimoniale e degli adempimenti gestori che, in funzione della tipologia di bene, emergono in itinere come necessari per ottemperare alle disposizioni normative di settore vigenti.

Ci si riferisce, tra le altre, alle spese per il servizio di vigilanza, per l'affidamento degli incarichi del servizio di amministrazione, gestione e custodia e per il pagamento delle imposte riferite alle imbarcazioni e ai compendi immobiliari congelati, nonché alle spese per l'armamento.

In ogni caso, relativamente ai fondi stanziati e spesi, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.Lgs. n. 109/2007, è previsto il diritto di recupero nei confronti del titolare del bene, in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*Articolo 31-quater Contributo straordinario per le fusioni di comuni)*

Il comma 1 non determina oneri in quanto il contributo da destinare alle fusioni è riconosciuto nel limite delle risorse disponibili.

Il comma 2, invece, determina un onere di 5 milioni di euro per l'anno 2023, in misura corrispondente, al contributo assegnato nell'anno 2023 ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato al 1° gennaio 2023, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al predetto onere di 5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



**ART. 32 (Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

La disposizione è diretta ad assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per fare fronte alla crescente richiesta di sicurezza in relazione allo scenario emergenziale connesso alla grave crisi internazionale connessa al conflitto in atto in Ucraina e per garantire, al contempo, una adeguata organizzazione per fronteggiare interventi anche di natura straordinaria correlati alla situazione di crisi in atto.

Il comma 1 riduce, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 da tre mesi a cinque settimane, in analogia a come si è già operato con il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 e con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e, da ultimo, con il più recente decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, articolo 1-bis, convertito con legge dell'8 novembre 2021, n. 155, laddove la necessità di colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo hanno indotto l'Amministrazione ad intervenire sulla durata del corso di formazione.

La disposizione non incide sull'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 secondo il quale la decorrenza economica decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione; in particolare, si evidenzia che le unità interessate dal passaggio di qualifica risultano essere n. 700.

Nulla muta in relazione alla decorrenza giuridica in relazione alle vigenti disposizioni ordinamentali, che resta confermata al 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020.

Il **comma 2** quantifica in **290.000** euro, per il 2022, l'onere per la riduzione della durata del corso a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Di seguito la tabella dimostrativa degli oneri.



## ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA

## RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE

## CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Data inizio	Data fine	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	700	01/04/2022	01/07/2022	174,52	8.671.891

## CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Data inizio	Data fine	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	700	01/04/2022	06/05/2022	67,12	3.335.343
Capo squadra	700	06/05/2022	01/07/2022	107,40	5.626.549
					8.961.891

<b>MAGGIORE ONERE:</b>	<b>290.000</b>
------------------------	----------------

## RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Capo squadra	47.371,25	5.018,81	52.390,06
Vigile del fuoco coordinatore	44.679,36	5.010,44	49.689,80

Comma 2-bis. L'intervento consente un immediato rafforzamento con la immissione di risorse umane qualificate nel ruolo degli ispettori antincendi, il quale registra una notevole carenza, per colmare la quale – trattandosi di qualifica essenziale per la funzionalità della “macchina del soccorso” in quanto garantisce l'attività di direzione e coordinamento degli interventi – l'Amministrazione ha indetto nel 2021 sia il concorso pubblico per 314 posti che quello interno per 313 posti.

La disposizione non comporta oneri atteso che il personale ammesso al corso è già stato nominato ispettore antincendi in prova il cui trattamento economico coincide con quello dell'ispettore antincendi al termine del corso di formazione.

## Articolo 32-bis. (Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)

Comma 1. Si dispone la modifica del comma 563 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205, prevedendo che, al fine dell'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, le regioni possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2022-2024, ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella misura del 125 per cento del turn over, in analogia e riproponendo quanto già previsto per le medesime Agenzie con riferimento al triennio 2018-2020. Tale possibilità di implementazione del turn over ordinario è vincolata al trasferimento delle rispettive risorse da parte delle regioni nell'ambito del rispetto degli equilibri di bilancio.

Comma 2. Si dispone la modifica del comma 564 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205, prevedendo che le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possano utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche, indipendentemente dal comparto e dall'area di contrattazione di appartenenza. La disposizione di natura ordinamentale non determina effetti finanziari.



Articolo 32-ter. (Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)

Il Programma riguardante la pianificazione delle risorse messe a disposizione con la Tabella B, allegata alla Legge di Bilancio 2022, interviene nei diversi Settori d'impiego al fine di individuare "priorità di sistema" per le quali sussiste l'inderogabile obbligo da parte dell'Amministrazione di garantire l'operatività per non pregiudicare l'efficiente espletamento delle attività istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, anche sul piano tecnologico e informatico, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle sale operative di protezione civile del Prefetture e delle sedi C.A.P.I.

A tal fine, si ritiene utile porre in evidenza il fabbisogno rilevato in taluni settori che riguardano le Infrastrutture, gli Equipaggiamenti speciali, l'Armamento, il Casermaggio e la Motorizzazione nonché i dispositivi di protezione individuale per gli operatori del soccorso.

Le risorse risultano ancor più importanti anche alla luce del venir meno delle risorse finanziarie erogate con il D.L. 124/2014 - cd. Decreto stadi - il cui finanziamento pluriennale è terminato nel 2021.

Di seguito, il riepilogo degli investimenti per annualità e tipologia di intervento.

Impiego stanziamento fondo di riserva parte capitale art 1 comma 626 legge 31 dicembre 2021, n. 234									
PROGETTI	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
INTERVENTI SU IMMOBILI	340.005,00	6.083.153,00	7.753.600,00	14.244.000,00	4.309.242,00	0,00	0,00	0,00	32.730.000,00
AUTOMEZZI	3.809.995,00	9.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	14.500.000,00	80.309.995,00
ARMAMENTO	27.600.000,00	19.916.847,00	21.746.400,00	17.256.000,00	21.190.758,00	25.500.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00	178.710.005,00
SISTEMI INFORMATIVI	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
<b>totale</b>	<b>33.750.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>296.250.000,00</b>

## DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICA SICUREZZA

### 1. INTERVENTI SU IMMOBILI

Il costo complessivo dell'intervento, suddiviso per ciascuna annualità, è stato quantificato tenendo conto della necessità di finanziare alcune iniziative, individuate di particolare rilevanza per questa Amministrazione.

Alcune di esse sono già state attivate a valere su altre fonti di finanziamento, in particolare connesse alle Leggi di Bilancio dal 2017 al 2020, che necessitano di integrazione a causa dell'emergere di nuove esigenze degli Organismi interessati. Altre riguardano, invece, opere individuate *ex novo*, di cui è stata già verificata la fattibilità nei tempi previsti.



È necessario, pertanto, poter disporre di risorse finanziarie nello specifico settore per un ammontare complessivo, rispetto allo sviluppo della pianificazione finanziaria, di M€ 32,730 per interventi che riguardano:

*a) Ostia – VECA*

Con la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - articolo 1, comma 14 – DMT 35546/2021 è stato previsto il finanziamento di 1.286.395,84 euro per la realizzazione delle opere di adeguamento alla normativa antincendio dei depositi presenti nel Centro VECA di Ostia.

Con il finanziamento della Tabella B, si vanno ad integrare gli interventi di manutenzione straordinaria dei depositi per consentire l'ammodernamento e riorganizzazione degli allestimenti strumentali ed informatici del Centro.

*b) Nettuno IPI*

L'Amministrazione ha già avviato le procedure per l'avvio degli interventi che prevedono la riqualificazione funzionale e impiantistica di tutti gli edifici e il potenziamento della capacità alloggiativa dell'Istituto.

Con la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - articolo 1, comma 140 e la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - articolo 1, comma 14 – DMT 35546/2021 è stato previsto il finanziamento di 88.998.429,00 euro sul capitolo 7411, rispettivamente sui pg. 6-7 e 21-22.

Detta iniziativa è stata oggetto di Commissariamento ed affidata al Provveditore OO.PP. *pro tempore* di Roma.

La prima fase progettuale (PFTE) è stato trasmesso a questa Amministrazione per le valutazioni di competenza. Dal calcolo sommario della spesa previsto per gli interventi in parola è risultato un quadro economico pari a 102.787.867,23 euro, maggiore rispetto al finanziamento disponibile.

I fondi richiesti vanno ad integrare la somma già finanziata con le predette Leggi di Bilancio.

*c) Catanzaro – Corpo B Questura*

L'intervento prevede, a completamento degli interventi già realizzati sul Corpo A della Questura di Catanzaro, l'adeguamento sismico e la riqualificazione impiantistica ed edile della restante parte della Questura di Catanzaro, denominata Corpo B.

*d) Firenze – Caserma Perotti*

Il progetto fa parte di una iniziativa più ampia di rimodulazione dell'attuale "rete dei presidi" della Polizia di Stato e della "Operazione rilascio del Magnifico", e consiste nella rifunzionalizzazione dell'ex Caserma Perotti.

Con la Legge di Bilancio 205/2017, ART. 1, C. 1072 sono stati previsti, per tale intervento, € 36.026.600,00 di quadro economico (fondo opere e fondo progetti).

L'Agenzia del Demanio, che sta curando le attività progettuali propedeutiche per la lottizzazione della vasta area che ricomprende anche la porzione destinata alla Polizia di Stato, dagli approfondimenti effettuati ha stimato che il costo complessivo, solo per le opere, è stato aggiornato a 42.300.000,00 euro, mentre per le spese tecniche il finanziamento sarà previsto a carico dell'Agenzia del Demanio.

Pertanto le somme richieste andranno ad integrare il finanziamento già assicurato, con la predetta Legge di Bilancio, per il fondo opere e fondo progetto.

**2. MOTORIZZAZIONE**



INTERVENTI SU IMMOBILI	
ANNO	RISORSE
2022	340.005,00
2023	6.083.153,00
2024	7.753.600,00
2025	14.244.000,00
2026	4.309.242,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>32.730.00,00</b>

Il parco veicolare della Polizia di Stato è in continua evoluzione, anche con riferimento alle nuove tecnologie indotte dal rispetto delle norme ambientali. Oltretutto, risente di un importante livello di obsolescenza derivante dall'uso gravoso che viene fatto delle autovetture e al rispetto, non sempre possibile, dei vincoli derivanti dai cicli logistici di sostituzione e potenziamento dei veicoli. Inoltre, l'esigenza di garantire una sempre maggiore presenza sul territorio da parte dei Reparti induce a rivedere anche i numeri delle dotazioni, soprattutto nell'ambito del controllo del territorio, e ciò anche per far fronte alle dinamiche territoriali dove si riscontrano condizioni più complesse da gestire sotto il profilo della sicurezza. A ciò si aggiunge anche la mobilità del personale attraverso mezzi di trasporto collettivo che ciclicamente hanno bisogno di un rinnovamento per obsolescenza del parco e mezzi per specifiche attività operative che hanno un livello di difesa passiva molto levato e che anch'essi periodicamente hanno bisogno di essere rinnovati. Si aggiunge, inoltre, anche un nuovo progetto riguardante l'organizzazione dell'attività dei negozianti che prevedrà l'acquisizione di nuovi mezzi specifici con particolari dotazioni telematiche e di equipaggiamenti.

Si rende necessario poter disporre di risorse finanziarie nello specifico settore per un ammontare complessivo rispetto allo sviluppo della pianificazione finanziaria di Mc 80,310.

AUTOMEZZI	
ANNO	RISORSE
2022	3.809.995,00
2023	9.000.000,00
2024	8.000.000,00
2025	6.000.000,00
2026	12.000.000,00
2027	12.000.000,00
2028	15.000.000,00
2029	14.500.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>80.309.995,00</b>

### 3. EQUIPAGGIAMENTO, ARMAMENTO E CASERMAGGIO

Per quanto concerne lo specifico Settore, si evidenzia che le iniziative sono tese al rinnovamento di determinate dotazioni, all'introduzione di novità che attengono alla sicurezza dell'operatore,



all'introduzione di aggiornati sistemi di filtraggio nei controlli agli accessi, all'estensione dell'equipaggiamento speciale ad una più ampia platea di operatori delle Questure, al mantenimento e al rinnovamento delle dotazioni di armamento. Tali aspetti, anche alla luce della mutata realtà territoriale che ha visto aumentare il fattore di rischio del poliziotto, hanno indotto la Polizia di Stato a rivedere alcuni parametri di protezione e, quindi, a definire anche nuovi strumenti da inserire nella dotazione individuale.

Si rende, pertanto, necessario poter disporre di risorse finanziarie nello specifico settore per un ammontare complessivo, rispetto allo sviluppo della pianificazione finanziaria, di M€ 178,710, al fine di:

- a) procedere all'approvvigionamento di una nuova Pistola Mitragliatrice in sostituzione dell'attuale in uso e assicurare l'aggiornamento professionale nell'uso della nuova Pistola ad Impulsi Elettrici nonché l'avvio, dal 2027, di un programma di aggiornamento dell'arma individuale;
- b) acquisizione di un nuovo dispositivo per la protezione individuale che integri il Jacket con sistema "a molle";
- c) acquisizione della Divisa Operativa in modo da poter allargare la distribuzione a coloro che non l'hanno ancora ricevuta e che possono essere coinvolti nello svolgimento dei servizi in divisa;
- d) aggiornare le macchine dedicate al controllo accessi anche in vista del prossimo evento giubilare;
- e) integrare l'acquisizione di beni di casermaggio soprattutto per la parte degli arredi.

V.E.C.A.	
ANNO	RISORSE
2022	27.600.000,00
2023	19.916.847,00
2024	21.746.400,00
2025	17.256.000,00
2026	21.190.758,00
2027	25.500.000,00
2028	22.500.000,00
2029	23.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>178.710.005,00</b>

#### 4. TELEMATICA

Per quanto riguarda il settore della Telematica, vi è la necessità di finanziare una progettualità dedicata alla raccolta delle denunce anche ai fini predittivi.

Si rende, pertanto, necessario poter disporre di risorse finanziarie nello specifico settore per un ammontare complessivo, rispetto allo sviluppo della pianificazione finanziaria, di M€ 4,5.

TELEMATICA	
ANNO	RISORSE
2022	2.000.000,00
2023	2.500.000,00



2024	0,00
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.500.00,00</b>

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Per quanto riguarda le esigenze istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la tabella riepilogativa che segue individua le progettualità con la correlata attribuzione delle risorse, ripartite per ciascun esercizio finanziario.

<i>PROGETTI</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
1. Dispositivi Protezione individuale	1.920.000	1.800.000	2.240.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	3.450.000	3.000.000	18.910.000
2. Sistemi Informativi	1.900.000	1.890.000	2.500.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	17.290.000
3. Automezzi	3.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.700.000	3.700.000	3.300.000	3.300.000	26.700.000
4. Interventi su Immobili	3.700.000	3.700.000	3.100.000	3.450.000	3.700.000	3.800.000	3.500.000	3.950.000	28.900.000
5. Dotazioni sperimentali del Centro Studi Esperienze (laboratori di prova CSE)	30.000	110.000	60.000	50.000	0	0	0	0	250.000
6. Interventi per sale operative Prefetture	0	1.000.000	600.000	600.000	500.000	500.000	250.000	250.000	3.700.000





7. Interventi manutenzi one straordina ria sedi C.A.P.I.	0	1.000.00 0	1.000.00 0	1.000.00 0	0	0	0	0	3.000.00 0
<b>TOTALI</b>	<b>11.250.0 00</b>	<b>12.500.0 00</b>	<b>12.500.0 00</b>	<b>12.500.0 00</b>	<b>12.500.0 00</b>	<b>12.500.0 00</b>	<b>12.500.0 00</b>	<b>12.500.0 00</b>	<b>98.750.0 00</b>

Si descrivono, di seguito, i singoli progetti e nelle relative tabelle si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.

#### 1. Dispositivi di protezione individuale

Gli interventi previsti nel settore della dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) sono anch'essi strumentali per consentire efficaci attività di soccorso tecnico urgente.

Tali interventi consentono di adeguare le dotazioni degli equipaggiamenti speciali e di garantire al tempo stesso un incremento della sicurezza degli operatori che intervengono.

Al riguardo, si provvederà ad acquisire completi antifiamma per il personale operativo VF (con particolare riferimento a quelli del settore NBCR).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
ANNO	RISORSE
2022	1.920.000
2023	1.800.000
2024	2.240.000
2025	2.200.000
2026	2.200.000
2027	2.100.000
2028	3.450.000
2029	3.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>18.910.000</b>

#### 2. Sistemi informativi

Gli interventi previsti sui sistemi informativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono finalizzati a potenziare e rendere più efficace l'azione delle attività di soccorso tecnico urgente. A tal fine si rende necessario dotare le strutture operative di attuali ed efficaci strumenti e materiale tecnologico, nonché indispensabile implementare e potenziare le infrastrutture hardware e software delle Sale Operative.

SISTEMI INFORMATIVI	
ANNO	RISORSE
2022	1.900.000
2023	1.890.000
2024	2.500.000



2025	2.200.000
2026	2.400.000
2027	2.400.000
2028	2.000.000
2029	2.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>17.290.000</b>

### 3. Automezzi

L'incremento del numero dei distaccamenti VF distribuiti sul territorio determina la necessità di incrementare il numero dei mezzi di soccorso. Inoltre in occasione della revisione della Circolare di mobilitazione nazionale è necessario incrementare i veicoli di Colonna Mobile Regionale.

In particolare, si segnalano le specifiche esigenze di nuovi veicoli del tipo: Autopompeserbatoio (APS), Autoscale (AS) e Autobottipompa (ABP) che garantiscono il necessario standard di efficienza delle attività di soccorso tecnico urgente, nonché di mezzi speciali per attività di mobilitazione nazionale per emergenza nazionale.

AUTOMEZZI	
ANNO	RISORSE
2022	3.700.000
2023	3.000.000
2024	3.000.000
2025	3.000.000
2026	3.700.000
2027	3.700.000
2028	3.300.000
2029	3.300.000
<b>TOTALE</b>	<b>26.700.000</b>

### 4. Interventi su immobili

In via prioritaria occorre precisare che nel corso degli ultimi anni è stata condotta un'importante attività che ha consentito di ottenere un risparmio per la gestione degli immobili grazie a specifiche attività di razionalizzazione e di riallocazione, nonché alla riduzione del 15% dei canoni, per effetto del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sugli immobili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si rendono necessari interventi di adattamento, relativi all'adeguamento sismico, all'efficientamento energetico ed alla riqualificazione secondo il programma di ristrutturazione che il C.N.VV.F ha intrapreso.

INTERVENTI SU IMMOBILI	
ANNO	RISORSE
2022	3.700.000
2023	3.700.000
2024	3.100.000
2025	3.450.000
2026	3.700.000



2027	3.800.000
2028	3.500.000
2029	3.950.000
<b>TOTALE</b>	<b>28.900.000</b>

**5. Interventi per la realizzazione di laboratori di prova per la sicurezza degli edifici rispetto al rischio di incendio di interfaccia e di protezione dei beni di carattere storico**

L'intervento proposto è volto ad integrare le dotazioni sperimentali del Centro Studi Esperienze con attrezzature e impianti di prova specificamente destinati allo studio ed alla sperimentazione:

a) delle misure di protezione e di prevenzione degli edifici e delle attività soggette al rischio di incendi di vegetazione. In analogia con quanto avviato da decenni nel settore della reazione e della resistenza al fuoco e, più recentemente, nel settore delle facciate, l'intervento serve a garantire al CNVVF la necessaria disponibilità di conoscenze per la definizione di misure di limitazione del rischio per le persone e dei danni agli edifici dovuti ad incendi di vegetazione che, a causa dei cambiamenti climatici, si ritiene possano aumentare nei prossimi anni.

b) della risposta dei materiali costituenti il patrimonio storico rispetto all'incendio e agli estinguenti. In questo caso, l'investimento è volto a colmare una lacuna ravvisabile a livello internazionale nella conoscenza dei dati citati, che impedisce la completa utilizzazione dei criteri dell'ingegneria antincendio per la protezione del patrimonio culturale. Tale lacuna danneggia in particolare il contesto nazionale che, come noto, costituisce uno dei più rilevanti al mondo.

In entrambi i casi le risorse finanziarie richieste riguardano sostanzialmente:

- l'acquisizione di apparati di prova per gli incendi di interfaccia (i cui requisiti sono in corso di definizione presso l'ISO) da installare negli edifici della DCPST presso il complesso polifunzionale di Montelibretti e l'integrazione dei laboratori nel compendio di Capannelle con apparati destinati alle prove sui materiali storici;
- l'acquisizione dei materiali e degli estinguenti da sottoporre a prova;
- i servizi connessi alla formazione del personale addetto alle prove.

ANNO	RISORSE
2022	30.000
2023	110.000
2024	60.000
2025	50.000
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
<b>TOTALE</b>	<b>250.000</b>

**6. Interventi per l'ammodernamento e il potenziamento delle sale operative delle Prefetture.**

L'intervento proposto è volto all'ammodernamento e il potenziamento delle sale operative di protezione civile delle Prefetture, allo scopo di incrementarne la funzionalità e l'operatività in stretta



connessione con le strutture di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico e con il sistema di protezione civile territoriale.

INTERVENTI SALE OPERATIVE PREFETTURE	
ANNO	RISORSE
2022	0
2023	1.000.000
2024	600.000
2025	600.000
2026	500.000
2027	500.000
2028	250.000
2029	250.000
<b>TOTALE</b>	<b>3.700.000</b>

#### 7. Interventi strutturali sedi C.A.P.I.

L'intervento proposto è mirato ad effettuare i necessari interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza alle strutture demaniali, sedi dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento (CAPI), di Firenze, Alessandria, Palermo, Reggio Calabria, Potenza e Trieste allo scopo di incrementarne la funzionalità e l'operatività.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI C.A.P.I.	
ANNO	RISORSE
2022	0
2023	1.000.000
2024	1.000.000
2025	1.000.000
2026	0
2027	0
2028	0
2029	0
<b>TOTALE</b>	<b>3.000.000</b>

#### *ART. 33 (Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)*

La norma prevede interventi di sostegno al dispositivo nazionale di accoglienza in vista del maggior afflusso di profughi generato dal conflitto ucraino, per un onere totale di euro **19.961.457** per l'anno 2022, di seguito specificati.



La disposizione di cui al comma 1 prevede la possibilità per la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo (CNA) e le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (CCTT) di avvalersi di prestatori di lavoro a termine, riconoscendo la possibilità – per i contratti in corso - di ricorrere all'istituto delle modifiche del contratto in corso di esecuzione, anche in deroga rispetto alle previsioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, per assicurare la definizione delle istanze di protezione internazionale e per fronteggiare le ulteriori esigenze determinate dall'emergenza in atto derivante dal conflitto bellico in corso in Ucraina.

Nell'ambito della Misura emergenziale Emas.Com si era già previsto che i Collegi del Sistema Asilo potessero avvalersi di prestazioni di lavoro a termine per il tramite di una o più agenzie di somministrazione.

Ad esito della procedura di affidamento prevista nel cennato Progetto è stata individuata un'Agenzia di somministrazione che ha messo a disposizione, per le esigenze della CNA e delle CCTT, 57 prestatori di lavoro con contratto a termine, attualmente operativi fino al 31 marzo 2022.

Il costo mensile medio di un'unità di personale è pari a € 3.679,23 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia e relativa IVA.

Il costo mensile complessivo, computato su una media di 30 giorni, per 57 lavoratori ammonta ad euro 209.716,11.

Pertanto, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, il costo totale per 57 lavoratori per 9 mesi ammonta ad euro 1.887.444,99.

Si riporta, di seguito, tabella riepilogativa concernente i costi stimati come sopra:

Aprile	€ 209.716,11
Maggio	€ 209.716,11
Giugno	€ 209.716,11
Luglio	€ 209.716,11
Agosto	€ 209.716,11
Settembre	€ 209.716,11
Ottobre	€ 209.716,11
Novembre	€ 209.716,11
Dicembre	€ 209.716,11
<b>Totale</b>	<b>€ 1.887.444,99</b>

La disposizione di cui **al comma 2**, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 le prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con un costo complessivo, per l'anno 2022, pari a **18.074.011,30** euro.



**Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione**

Riguardo ai costi stimati, il costo medio mensile di un'unità di personale assunto con contratto di prestazione di lavoro a termine è di € 3.534,93, IVA compresa.

Ne consegue che il costo medio mensile di 630 interinali ammonta a 2.227.005,90 euro, IVA compresa.

Pertanto, il costo complessivo per l'anno 2022 ammonta a 26.724.070,80 euro, IVA compresa, secondo il seguente computo:

€ 3.534,93 x 630 = € 2.227.005,90 su base mensile

€ 2.227.005,90 x 12 = € 26.724.070,80 su base annua, fino al 31 dicembre 2022, IVA compresa.

Il costo relativo all'impiego dei 630 interinali, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, pari ad euro 6.681.017,70 è stato sostenuto a valere sui fondi europei, in particolare sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020.

Pertanto, il fabbisogno stimato per il restante periodo dell'anno 2022 è pari ad euro 20.043.053,10.

La dotazione finanziaria del capitolo di bilancio n. 2260 p.g.1, sul quale sono finanziabili gli interventi relativi all'impiego dei lavoratori interinali, alla data del 15 marzo 2022, è pari ad euro 11.292.110.

Pertanto, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria per l'anno 2022, si rende necessario integrare la dotazione del predetto capitolo di bilancio per un importo complessivo di **8.750.943,10** milioni di euro.

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

L'art.1, comma 648 della legge 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), che ha modificato l'art. 103 comma 23 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha stanziato complessivamente 8.707.890,00 in favore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per garantire la continuità delle prestazioni di lavoro a tempo determinato connesse alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro.

Ad oggi, degli 8.707.890,00 stanziati dalla legge di bilancio 2022, sono stati impegnati euro 4.501.217,04 così ripartiti:

- € 1.499.453,68 per il periodo 1 gennaio – 31 gennaio 2022;
- € 3.001.763,36 per il periodo 1 febbraio – 31 marzo 2022.

Residuano euro 4.206.672,96 che consentono di prorogare il contratto in essere fino al 24 giugno 2022.

Una proiezione delle esigenze che sarà possibile soddisfare con tale residuo, e delle ulteriori occorrenze per coprire il rimanente periodo fino al 31 dicembre 2022 può essere fondata sui costi sostenuti nel 2021.

In quell'anno il contratto è stato stipulato (per l'impiego di 408 unità, per una durata di sei mesi) il 14 giugno 2021 con scadenza il 13 dicembre 2021 per un importo complessivo di € 8.979.586,10 IVA inclusa, utilizzando i fondi di bilancio stanziati dal DL n. 34/2020. (Per completezza di informazioni si precisa che per garantire la continuità delle prestazioni per il periodo 14 dicembre – 31 dicembre 2021 è stato stipulato un primo atto aggiuntivo- variante in corso d'opera, la cui spesa è stata coperta attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio)

Da tale importo semestrale, per complessivi 183 giorni, è possibile calcolare l'importo giornaliero (€ 8.979.586,10 : 183 gg) pari a euro 49.068,78.



Su questa base si stima che l'importo residuo di cui sopra (somma non ancora impegnata dello stanziamento 2022 della L. 234/2021) sarà sufficiente a coprire l'impiego delle 408 unità attualmente impegnate per ulteriori 85 giorni (€ 4.206.672,96 : € 49.068,78 = 85,73 gg, arrotondati per difetto a 85) e dunque fino al 24 giugno p.v. (30 gg di aprile, 31 gg di maggio e 24 gg di giugno).

Al fine di quantificare i costi del medesimo servizio fino al 31 dicembre p.v., lo stesso importo giornaliero è stato moltiplicato per il numero di giorni dal 25 giugno al 31 dicembre (€ 49.068,78 = 190 gg = € 9.323.068,20).

Conseguentemente, le risorse necessarie per garantire la continuità delle prestazioni fino al 31 dicembre 2022, sono pari a euro € **9.323.068,20**, con la precisazione che l'onere è calcolato IVA inclusa.

Il **comma 3** prevede che agli oneri, pari complessivamente a euro **19.961.457** per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

**ART. 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici e operatori sociosanitari ucraini)**

La disposizione consente, in deroga alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 l'esercizio fino al 4 marzo 2023 della professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. La norma avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 1 e comma 1-bis. Si prevede che la struttura sanitaria, nel procedere al reclutamento temporaneo dei professionisti sanitari ai sensi del primo periodo dell'articolo 34, trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento i nominativi dei professionisti sanitari reclutati nonché la documentazione di cui al comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. La disposizione, avente natura procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La previsione relativa all'istituzione di un elenco regionale del predetto personale, l'obbligo di conservazione della documentazione prodotta dai professionisti e la trasmissione dell'elenco agli Ordini professionali non determina nuovi e maggiori oneri in quanto le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La previsione di cui al comma 1-bis, relativa al deposito da parte dei professionisti sanitari presso le strutture sanitarie che procedono al reclutamento temporaneo della documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica posto che l'attività di ricevimento dell'asseverazione da parte degli uffici rientra nell'ordinaria attività istituzionale degli stessi.**

La disposizione laddove prevede la possibilità per le citate strutture sanitarie di procedere al reclutamento temporaneo dei predetti professionisti con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza atteso che la prevista possibilità avviene nel rispetto nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

**Non determina nuovi e maggiori oneri** la disposizione che prevede che le predette strutture sanitarie comunichino alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini



professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi della presente norma, atteso che trattasi di mera comunicazione.

**ART. 35 (Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)**

**Comma 1:** prevede modifiche al decreto legislativo 221/2017 considerato che a seguito della crisi ucraina, l'Unione europea ha ampliato il novero dei prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia. Questo impone alcuni urgenti adeguamenti dell'apparato amministrativo di controllo, sia dal punto di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA, struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui trattasi e dei meccanismi di controllo e di ispezione previsti dalla normativa vigente. È inoltre necessario disporre, anche alla luce del regolamento (UE) 2021/821 di rifusione della disciplina unionale in materia di prodotti a duplice uso, l'urgente implementazione del meccanismo di e-licensing, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.

**La lettera a)** autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a ricorrere a consulenze specialistiche per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali. Si prevede di ricorrere a un numero massimo di 10 incarichi di consulenza, per un costo medio unitario di 50.000 euro annui (al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione). La disposizione è configurata come limite di spesa e non è pertanto suscettibile di comportare oneri superiori a quelli espressamente quantificati nel testo normativo stesso.

**La lettera b)** adatta l'ordinamento nazionale alle novità introdotte nell'Unione europea con il regolamento 2021/821 in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile che potrebbero essere utilizzati anche a fini militari). La disposizione in esame prevede una modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, consentendo la digitalizzazione delle procedure di autorizzazione alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso, in linea con l'impegno governativo ad attuare una rapida transizione digitale all'interno della pubblica amministrazione. Per ragioni di coerenza e di semplicità gestionale, la misura è estesa anche ai procedimenti relativi ad altri prodotti soggetti a misure restrittive unionali, incluse quelle previste nel regolamento antitortura. La norma in esame permette alle amministrazioni coinvolte di svolgere i procedimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni in modalità telematica, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuata con un programma informatico finanziato interamente dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate.

**Comma 1, lett. b) capoverso 7-quater. Si prevede una clausola di invarianza finanziaria**

La lettera c) ha natura ordinamentale, regolando le modalità di effettuazione delle visite ispettive, già previste a legislazione vigente dal medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 221/2017. Trattandosi di attività già prevista a legislazione vigente, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 1, lett. c). Si prevede una clausola di invarianza finanziaria.**

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a **500.000** euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.





**ART 36 (Misure urgenti per la scuola)**

**Comma 1:** la disposizione prevede l'incremento di euro 170 milioni per il 2022 del Fondo di cui all'articolo 326 della legge di bilancio n. 234 del 2021 istituito per consentire la proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b) del DL n. 73/2021, prorogati al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'a.s. 2021/2022, variabile tra le varie Regioni, e comunque non oltre la data del 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali per le quali tale termine è prorogato fino al 30 giugno 2022. La quantificazione tiene conto del costo giornaliero della proroga differente tra le varie Regioni e delle risorse ancora a disposizione del Ministero dell'istruzione. Rimane fermo il monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, relativamente alla quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risulti non spesa al fine del versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

**Comma 2:** Si prevede l'incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le predette risorse a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

**Comma 2, lett.a).** La disposizione mira ad inserire un'ulteriore finalità a quelle già elencate nel testo base e previste per l'incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73. Oltre quindi alle finalità relative all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza si aggiungerebbe l'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria. La modifica non determina oneri aggiuntivi tenuto conto della circostanza che la nuova finalità avviene nei limiti dello stanziamento già previsto nel medesimo articolo.

**Comma 2 – bis.** La disposizione mira a coordinare la disciplina della mobilità dei docenti della scuola secondaria con quella dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria, uniformandola. Ed infatti si estende anche ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria la possibilità di richiedere l'utilizzazione provvisoria, l'assegnazione provvisoria e il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo nella provincia in cui si è titolari così come è previsto per i docenti delle scuole secondarie. La disposizione riguarda la permanenza nella medesima istituzione scolastica del docente immesso in ruolo nonché l'assegnazione e l'utilizzazione provvisoria o la possibilità di accettare supplenze per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali si abbia titolo, essendo operazioni a carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

**Comma 2 – ter:** La disposizione prevede, al comma 2-ter, l'integrazione della graduatoria relativa ai concorsi di cui al comma 10, art.59 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 che disciplina i concorsi ordinari per l'immissione in ruolo, su posti comuni e di sostegno, del personale della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, con i soggetti che pur avendo superato entrambe le prove concorsuali non sono risultati vincitori. La graduatoria, quindi, include, nel limite massimo del 10 per cento dei posti messi a concorso, gli idonei non vincitori. La disposizione non amplia i posti messi a bando a legislazione vigente e opera nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi



**3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449 pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 3:** Dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

**Articolo 36-bis. (Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa)**

**La previsione emendativa prevede la possibilità di produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in alternativa all'atto scritto con sottoscrizione autenticata da cui si desuma la volontà del coniuge o dei parenti in ordine alla cremazione di cui all'articolo 79 del DPR 10 settembre 1990 n. 285. La misura riveste finalità di semplificazione procedurale e, in quanto tale, riveste natura ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.**

**ART. 37 (Contributo straordinario contro il caro bollette)**

La normativa introduce un contributo, a titolo di prelievo straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore.

Ai fini della stima della base imponibile del contributo straordinario, costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese con un incremento uguale o superiore al 10% e almeno pari a 5 milioni di euro si è proceduto come di seguito indicato.

Sono state individuate le imprese che esercitano le attività tenute al pagamento del contributo, ossia quelle che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale, dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi e dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Sono stati elaborati i dati della Fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, quali migliore proxy in mancanza di dati completi delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, relativi ai soggetti rientranti nelle attività di impresa considerate, con il dettaglio delle operazioni attive e di quelle passive registrate nel quarto trimestre 2020 e 2021 e del primo bimestre 2021 e 2022. Per il primo bimestre 2022 il margine calcolato su tale periodo è stato linearmente riproporzionato al margine trimestrale.

Si è proceduto al calcolo del margine (operazioni attive meno operazioni passive) per il semestre considerato dalla norma, valutando la variazione rispetto al corrispondente periodo degli anni precedenti.

Si è proceduto quindi alla selezione delle imprese potenzialmente interessate dal pagamento del contributo, in presenza di una variazione del margine uguale o superiore al 10% ed almeno pari a 5 milioni di euro.

Relativamente alle imprese selezionate è stata stimata una base imponibile pari a circa 39.800 milioni di euro da cui applicando un'aliquota del 10%, si stima un contributo straordinario di circa 3.980 milioni di euro nel 2022.

Il contributo non essendo deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive non produce effetti negativi sul gettito di tali tributi.



**Comma 2.** La disposizione in esame precisa che per il calcolo della base imponibile del contributo straordinario per il caro bollette, nel caso in cui il saldo negativo per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, occorre considerare il valore di zero. Al riguardo con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si evidenzia che la precisazione effettuata dalla disposizione in esame non determina effetti in quanto la stessa è in linea con la valutazione effettuata.

I commi da 3 a 6 della disposizione prevedono che per l'accertamento, le sanzioni e l'eventuale contenzioso si applichino le disposizioni in materia di IVA, in quanto compatibili. Da tali previsioni, di natura procedurale, non derivano oneri a carico della finanza pubblica, restando deferita l'attività di gestione e controllo all'Agenzia delle entrate nel quadro delle attività istituzionali demandate a legislazione vigente.

**Comma 5-bis.** La disposizione in esame prevede che le entrate derivanti dall'articolo 37 siano attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base agli statuti di autonomia. Al riguardo, si evidenzia che la presente disposizione non innova rispetto a quanto previsto a legislazione vigente e non si rilevano effetti.

Il comma 10 autorizza la spesa di euro 2 milioni, nell'anno 2022, per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario effettuate - nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 - dal personale della Guardia di finanza per assicurare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'avvalimento di cui al comma 9 ai fini dello svolgimento del piano straordinario di controlli previsto dai commi 8 e 9.

Tale autorizzazione di spesa è stata quantificata sulla base di un costo medio pro-capite dell'ora di lavoro straordinario pari a € 19,79. Ciò al fine di incrementare di 20 ore il "monte ore" medio mensile individuale riconosciuto al contingente di personale (dei vari ruoli) che si stima potrà essere impiegato nei servizi della specie.

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

*Periodo considerato (1° aprile – 31 dicembre 2022):*

- Mesi	n.	9
- Unità impiegate:	n.	561
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	20
- Importo orario	€	19,79
- . 20 ore <i>pro-capite</i> x 561 unità x 9 mesi x € 19,79	€	1.998.394,20
<b>Totale spesa autorizzata</b>	<b>€</b>	<b><u>2.000.000</u></b>

**Articolo 37-bis. (Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali)**

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Specifica che il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

**Articolo 37-ter. (Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)**

La lettera a) prevede la possibilità di utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non solo per ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto



delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche per l'incremento della spesa per energia elettrica non coperta da specifiche assegnazione statali. La disposizione non comporta oneri, in quanto viene ampliato il perimetro della spesa ammissibile ad invarianza delle risorse assegnate.

La lettera b), è una clausola di salvaguardia volta a garantire che in sede di conguaglio finale, previsto per il 31 ottobre 2023, non emergano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, limitando espressamente il conguaglio finale previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'eventuale rimodulazione delle risorse tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo, o a favore dello Stato in caso di ristoro eccedente il fabbisogno.

*Articolo 37-quater. (Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)*

La disposizione estende da 30 a 60 giorni il termine per il pagamento delle somme dovute in esito ai controlli delle dichiarazioni fiscali effettuati ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972 e si riferisce espressamente al termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997. Pertanto, l'estensione del termine interessa solo coloro che effettuano il pagamento integrale delle somme dovute (con sanzioni ridotte a un terzo) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione d'irregolarità e non anche coloro che optano per il pagamento rateale, disciplinato dall'articolo 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 462 del 1997.

Tanto premesso, considerato che la disposizione esplica effetti fino al 31 agosto 2022, è comunque assicurato l'incasso nell'esercizio 2022 delle somme versate da coloro che effettuano il pagamento integrale del debito entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Conseguentemente alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari per l'anno 2022.

*Articolo 37-quinquies. (Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni)*

La norma in esame mira ad escludere la possibilità che la contrazione degli incassi delle entrate proprie degli enti, quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ripercuota sugli indicatori presi a riferimento per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, determinando per l'ente stesso la sottoposizione al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti territoriali.

A tal fine, gli enti sono autorizzati a considerare, nei parametri obiettivo di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra gli incassi, per gli anni 2020-2022, anche i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento.

*ART 38 (Disposizioni finanziarie)*

Al comma 1 si incrementa, per le finalità del presente decreto, il fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 per un importo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.

**Il comma 1 -bis prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.**

**Il comma 1-ter determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera c), valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno**



2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-bis e 1-ter del presente articolo determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 di euro per l'anno 2025, 43.000.000 di euro per l'anno 2026, 47.000.000 di euro per l'anno 2027, 50.000.000 di euro per l'anno 2028, 54.000.000 di euro per l'anno 2029, 57.000.000 di euro per l'anno 2030, 60.000.000 di euro per l'anno 2031 e 63.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:


- a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
- b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 1-bis, commi 1 e 2;
- d) quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023, che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2, e 11;
- e) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il comma 2-bis stabilisce che l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

Ai sensi del comma 3, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

16/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DECRETO LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA																			
Indagine/Articolo/Complettera	descrizione	f/s	Saldo netto da finanziare					Fabbricazione					Indebitamento						
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023					
	<b>TITOLO I - Contenzionato prezzi gasolio e benzina</b>																		
1	Riduzione, per un mese, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per automazione - accisa	e	t	-568,46															-568,46
1	Riduzione, per un mese, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per automazione - IVA	e	t	-84,07															-84,07
1	Riduzione, per un mese, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per automazione - IIDD	e	t	57,06	-24,45														57,06 -24,45
1	Riduzione, per un mese, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per automazione - IRAP	e	t																13,79 -6,33
1	Riduzione, per un mese, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per automazione - IRAP	s	c	-13,79	6,33														-13,79 6,33
1	Riduzione, per un mese, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per automazione - Crediti di imposta autotrasportatori	s	c	-64,28															-64,28
1	Utilizzo maggiori entrate gettito IVA registrate nel primo semestre del 2022 derivanti dall'aumento del prezzo della benzina e del gasolio usato come carburante per automazione	e	t	255,49															255,49
1.0.0.10.00	Riduzione, dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dell'accesa benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti nonché l'applicazione di un'aliquota di accisa pari a zero per il gas naturale per automazione - Accisa	a	e	-1.994,62															-1.994,62
1.0.0.10.00	Riduzione, dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dell'accesa benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti nonché l'applicazione di un'aliquota di accisa pari a zero per il gas naturale per automazione - IVA	a	e	-296,03															-296,03
1.0.0.10.00	Riduzione, dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dell'accesa benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti nonché l'applicazione di un'aliquota di accisa pari a zero per il gas naturale per automazione - IIDD	a	e	198,77	-85,19														198,77 -85,19
1.0.0.10.00	Riduzione, dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dell'accesa benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti nonché l'applicazione di un'aliquota di accisa pari a zero per il gas naturale per automazione - IRAP	a	e																48,03 -22,06
1.0.0.10.00	Riduzione, dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dell'accesa benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti nonché l'applicazione di un'aliquota di accisa pari a zero per il gas naturale per automazione - IRAP	a	s	-48,03	22,06														-48,03 22,06
1.0.0.10.00	Riduzione, dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dell'accesa benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti nonché l'applicazione di un'aliquota di accisa pari a zero per il gas naturale per automazione - Credito di imposta autotrasportatori	a	s	-197,85	-26,83														-197,85 -26,83
1.0.0.10.00	Applicazione di un'aliquota IVA del 5%, invece del 22%, alle forniture di gas naturale impiegato in automazione	b	e	-35,82															-35,82
2	Esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente dei Bonus carburante, nel limite di 200 euro per lavoratore, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai dipendenti - IRPEF	e	t	-9,90															-9,90
2	Esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente dei Bonus carburante, nel limite di 200 euro per lavoratore, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai dipendenti - Addizionale regionale	e	t																-0,60
2	Esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente dei Bonus carburante, nel limite di 200 euro per lavoratore, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai dipendenti - Addizionale regionale	s	c	0,60															0,60
2	Esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente dei Bonus carburante, nel limite di 200 euro per lavoratore, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai dipendenti - Addizionale comunale	e	t																-0,30 0,10
2	Esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente dei Bonus carburante, nel limite di 200 euro per lavoratore, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai dipendenti - Addizionale comunale	s	c	0,30	-0,10														0,30 -0,10



DECRETO LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA																	
Indagine/Articolo/Complettera	descrizione	U/V	natura	Saldo netto da finanziare					Fabbiegno					Indebitamento			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
	<b>TITOLO II - Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas</b>																
3	Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.	s	c	863,56				863,56						863,56			
4	Riconoscimento alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.	s	k	237,89				237,89						237,89			
5	1 Rideterminazione del 20% al 25% del credito di imposta, di cui all'articolo 4 del D.L. 17/2022, a favore delle imprese energivore a parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia.	s	c	224,88				224,88						224,88			
5	3 Rideterminazione del 15 al 20% del Credito di imposta, di cui all'articolo 5 del D.L. 17/2022, a favore delle imprese che consumano grandi volumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a parziale compensazione degli extra costi derivanti dall'eccezionale innalzamento del prezzo internazionale del gas.	s	k	235,24				235,24						235,24			
6	Incremento valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettrici e gas.	s	c	102,80				102,80						102,80			
7	2,4	Istituzione unità di missione presso il MISE per le attività di analisi e sorveglianza dei prezzi riflessi	s	c	0,51	0,88	0,88	0,88	0,51	0,88	0,88	0,88	0,88	0,51	0,88	0,88	0,88
7	2,4	Istituzione unità di missione presso il MISE per le attività di analisi e sorveglianza dei prezzi-effetti riflessi	e	U/c					0,25	0,43	0,43	0,43	0,43	0,25	0,43	0,43	0,43
7	6	Incremento pianta organica ARERA	s	c					0,56	2,24	2,33	2,41	2,41	0,56	2,24	2,33	2,41
7	6	Incremento pianta organica ARERA - effetti riflessi	e	U/c					0,27	1,09	1,13	1,17	1,17	0,27	1,09	1,13	1,17
7	6	Riduzione del fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.L. 15/2008	s	k					-0,29	-1,15	-1,20	-1,24	-1,24	-0,29	-1,15	-1,20	-1,24
7	7	Riduzione tabella A MISE	s	c	-0,51	-0,88	-0,88	-0,88	-0,51	-0,88	-0,88	-0,88	-0,88	-0,51	-0,88	-0,88	-0,88
	<b>TITOLO III - Sostegno alle imprese</b>																
	<b>CAPO I - Misure per la liquidità delle imprese</b>																
8	7 Incremento Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996.	s	k	300,00				300,00						300,00			
	<b>CAPO II - Misure per il lavoro</b>																
11	1 Estensione fino al 31 dicembre 2022, alle imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale della possibilità di ricorrere alla CIGO - presunzione.	s	c	97,00				97,00						97,00			
11	1 Estensione fino al 31 dicembre 2022, alle imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale della possibilità di ricorrere alla CIGO - contribuzione figurativa.	s	c	53,00				53,00						53,00			
11	1 Ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane finibili fino al 31 dicembre 2022 alle imprese che occupano fino a 15 dipendenti di specifici settori codici ATECO che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale - Presunzione.	s	c	49,70				49,70						49,70			
11	1 Ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane finibili fino al 31 dicembre 2022 alle imprese che occupano fino a 15 dipendenti di specifici settori codici ATECO che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale - contribuzione figurativa.	s	c	27,80				27,80						27,80			
11	1 Ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane finibili fino al 31 dicembre 2022 alle imprese che occupano fino a 15 dipendenti di specifici settori codici ATECO che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale - contributi addizionali.	e	co					3,40						3,40			
11	1 Ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane finibili fino al 31 dicembre 2022 alle imprese che occupano fino a 15 dipendenti di specifici settori codici ATECO che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale - contributi addizionali.	s	c	-3,40				-3,40						-3,40			
11	1 Ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane finibili fino al 31 dicembre 2022 alle imprese che occupano fino a 15 dipendenti di specifici settori codici ATECO che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale - Effetti fiscali.	e	t					-1,30	0,50					-1,30	0,50		



Indagine/Articolo/Complettera	Codice	Descrizione	U/S	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbriggno					Indebitamento						
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
11	2	Esenzione pagamento contributo addizionale per le aziende rientranti in specifici codici ATECO che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale, per le ore integrate tra la data di entrata del presente provvedimento e il 31 maggio 2022	e	co							-34,40							-34,40			
11	2	Esenzione pagamento contributo addizionale per le aziende rientranti in specifici codici ATECO che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale, per le ore integrate tra la data di entrata del presente provvedimento e il 31 maggio 2022	s	c	34,40																
11	2	Esenzione pagamento contributo addizionale per le aziende rientranti in specifici codici ATECO che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale, per le ore integrate tra la data di entrata del presente provvedimento e il 31 maggio 2022	e	t		12,90	-5,30			12,90	-5,30				12,90	-5,30				12,90	-5,30
11	2	Riduzione Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica di cui all'articolo 1, comma 120 della legge n. 234 del 2021	s	c	-224,10					-144,51					-144,51					-144,51	
12	1	Estensione Esoneri contributivi per associazioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi, di cui all'art. 1, comma 119, della legge 234/2021	e	co							-2,10	-6,30	-4,20		-2,10	-6,30	-4,20		-2,10	-6,30	-4,20
12	1	Estensione Esoneri contributivi per associazioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi, di cui all'art. 1, comma 119, della legge 234/2021	s	c	2,10	6,30	4,20														
12	1	Estensione Esoneri contributivi per associazioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi, di cui all'art. 1, comma 119, della legge 234/2021 - effetti fiscali	e	t		0,80	2,10	1,40			0,80	2,10	1,40			0,80	2,10	1,40		0,80	2,10
12	2	Riduzione tabella A MISE	s	c	-2,10	-5,50	-4,20	-2,80		-2,10	-5,50	-4,20	-2,80		-2,10	-5,50	-4,20	-2,80		-2,10	-5,50
12.0.872	12 bis	Applicazione retroattiva della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti fiscali a carico del libero professionista in caso di malattia o di infermità di cui all'articolo 22 bis del DL 44/2021 - Rimane invariati sanzioni e interessi	e	est	-3,66					-3,66					-3,66					-3,66	
12.0.872	12 bis	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 206, della legge 190/2014	s	c	-3,60					-3,60					-3,60					-3,60	
<b>CAPO III - Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca turistico</b>																					
13	1	Manobonus - contributi decongestione rete viaria	s	c	19,50						19,50					19,50				19,50	
13	2	Ferrobonus - contributi decongestione rete ferroviaria	s	c	19,00						19,00					19,00				19,00	
15	1	Incremento risorse Comitato centrale albo autotrasportatori, di cui all'articolo 2, comma 3 D.L.n.451/1998	s	c	15,00						15,00					15,00				15,00	
15	2	Incremento della deduzione forfaitaria di spese non documentate per gli autotrasportatori di cui all'articolo 1, comma 106 della legge n. 266/2005	e	t	-5,00						-5,00					-5,00				-5,00	
16	1	Esenzione versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per le imprese di autotrasporto merci	e	t							-1,40					-1,40				-1,40	
16	1	Esenzione versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per le imprese di autotrasporto merci	s	c	1,40																
16		Riduzione del fondo per il risarcimento residuo di parte corrente di cui all'articolo 34 ter, comma 5 della legge n. 196/2009 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili	s	c	-1,40						-1,40					-1,40				-1,40	
17	1	Istituzione di un fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto per far fronte all'aumento del prezzo dei carburanti	s	c	500,00						500,00					500,00				500,00	
18		Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca	s	c	140,10						140,10					140,10				140,10	
19	1	Contributo a ISMEA per garanzie su operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione mutui agrari	s	k	20,00						20,00					20,00				20,00	





Indagine/Articolo/Complettera	Descrizione	U/S	Natura	Saldo netto da finanziare					Impegnamento									
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026					
19 3	Riduzione Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici alla produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, di cui all'art. 1, comma 515, della legge 23/4/2021		k	-10,00						-10,00								
19 3	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 legge n.23/4/2021 - contributi al ISMEA per concessioni garanzie per accesso al credito imprese agricole		k	-10,00						-10,00								
20 1	Rifornimento del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 1, comma 128, della legge 17/8/2020		k	35,00						35,00								
20 2	Riduzione Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici alla produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, di cui all'art. 1, comma 515, della legge 23/4/2021		k	-35,00						-35,00								
22 2	Credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata IMU in favore delle imprese turistico-ricettive		c	15,60						15,60								
22 4	Riduzione Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366 legge n.23/4/2021		c	-15,60						-15,60								
22.0.47 1	Contributo straordinario in favore dell'ENTIT - Agenzia nazionale del turismo		c	15,00						15,00								
22.0.47 2	Riduzione Tab. A - Mtn. Turismo		c	-15,00						-15,00								
23 2	Incremento del Fondo per le opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1 del D.L. n. 76/2020		k	200,00						200,00								
23 2	Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, di alcuni materiali da costruzione di cui all'articolo 1 septies, comma 8 del D.L. 73/2021		k	120,00						120,00								
<b>TITOLO IV - Rafforzamento dei presidi per le imprese nazionali</b>																		
<b>CAPO I Golden power</b>																		
27 1	Istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri		c	0,57						0,57								
27	Riduzione Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014		c	-0,57						-0,57								
<b>TITOLO V - Assistenza e potenziamento capacità amministrativa</b>																		
31	Incremento FEN - Assistenza, sostanzamento e accoglienza a seguito della crisi ucraina		k	348,00														
31	Incremento FEN - Assistenza, sostanzamento e accoglienza a seguito della crisi ucraina		c							348,00								
31	Incremento risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla direzione e alla gestione dei centri di accoglienza		c	7,53						7,53								
31.0.1 31-bis 1	Incremento Fondo emergenze nazionali, di cui all'art. 44, del decreto legislativo 1/2018, al fine di garantire assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina		k	58,57														
31.0.1 31-bis 1	Incremento Fondo emergenze nazionali, di cui all'art. 44, del decreto legislativo 1/2018, al fine di garantire assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina		c							58,57								
31.0.1 31-bis 2	Versamento in entrata delle risorse residue accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 145/2018 - risparmi per revisione e razionalizzazione della spesa per il gestione dei centri per l'immigrazione		e	58,57														
31.0.1 31-bis 2	Minore spesa conseguente al versamento in entrata delle risorse residue accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 145/2018 - risparmi da revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione		c							-58,57								



DECRETO LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA																
Indagine/Articolo/Complettera	descrizione	U/E/S	natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
31.07 ter	Attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina	\$	c	13,70				13,70							13,70	
31.07 ter	Utilizzo delle risorse del fondo per il risarcimento dei residui di parte corrente Mef, di cui all'articolo 34-ter comma 5 legge n.196/2009	\$	c	-13,70				-13,70							-13,70	
31.0.15 (testo 2)	Contributo in favore dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti per i quali, risultati in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, un procedimento di fusione	\$	c		5,00					5,00						5,00
31.0.15 (testo 2)	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 206, della legge 190/2014	\$	c		-5,00					-5,00						-5,00
32 1	Riduzione a cinque settimane del corso di formazione per l'accesso al ruolo di capi squadra e dei capi reparto al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza dei dispositivi soccorsi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	\$	c	0,29					0,29						0,29	
32 1	Riduzione a cinque settimane del corso di formazione per l'accesso al ruolo di capi squadra e dei capi reparto al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza dei dispositivi soccorsi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi	e	U/c					0,14							0,14	
32 2	Riduzione tabella A interno	\$	c	-0,29					-0,29						-0,29	
32.0.1 ter	Risorse in favore della Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti	\$	k	33,75	37,50	37,50	37,50	33,75	37,50	37,50	37,50	37,50	33,75	37,50	37,50	37,50
32.0.1 ter	Risorse in favore del Dipartimento dei vigili del fuoco del settore pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti	\$	k	11,25	12,50	12,50	12,50	11,25	12,50	12,50	12,50	12,50	11,25	12,50	12,50	12,50
32.0.1 ter	Riduzione Tab. B - Min. Interno	\$	k	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
33	Emersione rapporti di lavoro on-riper procedure di emersione-utilizzazione di prestazioni di lavoro a contratto a termine fino al 31/12/2022, da parte del Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 103, comma 23, del DL 34/2020	\$	c	19,96				19,96					19,96			
35 1 a	Utilizzo esperti presso Ministero degli affari esteri per attività incrementi autorizzazioni per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unilaterali	\$	c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
35 2	Riduzione tabella A MAECI	\$	c	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
<b>TITOLO VI - Disposizioni finali e finanziarie</b>																
36 1	Modifica autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 326 della legge n. 234/2021 Fondo per l'emergenza epidemiologica COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per provv. incarichi temporanei personale scolastico con contratto a tempo determinato	\$	c	170,00					170,00						170,00	
36 1	Modifica autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 326 della legge n. 234/2021 Fondo per l'emergenza epidemiologica COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per provv. incarichi temporanei personale scolastico con contratto a tempo determinato - effetti riflessi	e	U/c					82,45							82,45	
36 2	Incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, da destinare agli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 58, comma 4, del DL n. 73/2021	\$	c	30,00					30,00						30,00	
37	Contributo straordinario sugli extraprofiti delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, gas e petrolifero	e	t	3.980,00					3.980,00						3.980,00	
37 9	Straordinario GDF controlli aumento prezzi	\$	c	2,00					2,00						2,00	
37 9	Straordinario GDF controlli aumento prezzi - effetti riflessi	e	U/c					0,97							0,97	



**DECRETO LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA**

Indagine/Articolo/Complettera	Descrizione	U/E/S	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbiegno					Indebitamento				
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
38 1	Incremento fondo perequativo delle misure fiscali e dei ristori	\$	C	40,00	81,00			40,00	81,00			40,00	81,00					
38 1	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 282/2004	\$	C			-35,58					-35,58						-35,58	
1.0.0.10.00	<b>Incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 (comma 5) del D.L. n. 282/2004</b>	\$	C		242,63			0,00	242,63						242,63			
1.0.0.10.00	<b>Onere interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico</b>	\$	C	5,00	25,00	35,00	40,00	5,00	25,00	35,00	40,00	5,00	25,00	35,00	40,00	10,00	45,00	
	<b>totale entrate</b>	e		1.296,56	268,23	-112,34	1,40	1.287,57	324,36	-146,38	-1,21	1.287,57	324,36	-146,38	-1,21			
	<b>totale spese</b>	s		3.427,76	261,68	29,81	41,40	3.033,70	317,39	-3,65	38,37	3.338,70	323,39	-1,35	43,37			
	<b>Saldo</b>			-2.131,13	6,55	-142,15	-40,00	-1.746,13	6,98	-141,72	-39,57	-2.051,13	0,98	-146,72	-44,57			
	<b>AutORIZZAZIONE INDEBITAMENTO Relazione al Parlamento</b>			2.133,62		142,25	40,00	2.133,62		142,25	40,00	2.133,62		142,25	40,00	147,25	45,00	
	<b>totale generale</b>			2,47	6,55	0,10	0,00	387,49	6,98	0,53	0,43	87,49	0,98	0,53	0,43			



## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Audizione del Ministro della difesa, onorevole Lorenzo Guerini .....	84
--	----

*Lunedì 16 maggio 2022. – Presidenza del presidente URSO.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Audizione del Ministro della difesa, onorevole Lorenzo Guerini.**

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, onorevole Lorenzo

GUERINI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S), DIENI (M5S) e VITO (FI).

Il Ministro GUERINI ha quindi svolto l'intervento di replica.

**La seduta termina alle 15.40.**

**INDICE GENERALE****COMITATO PER LA LEGISLAZIONE**

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. C. 3609, Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) .....	3
--	---

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. C. 3609 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	7
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	14

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. C. 3609 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	10
--	----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Ministro della difesa, onorevole Lorenzo Guerini .....	84
--	----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0185520\*